ISSN 0378-7028

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

L 117

40° anno

7 maggio 1997

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

* **Regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine** 1

* **Regolamento (CE) n. 821/97 della Commissione, del 6 maggio 1997, relativo ai quantitativi supplementari di prodotti tessili da mettere a disposizione della Repubblica socialista del Vietnam** 9

* **Regolamento (CE) n. 822/97 della Commissione, del 6 maggio 1997, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2676/90 che determina i metodi di analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino** 10

Regolamento (CE) n. 823/97 della Commissione, del 6 maggio 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 13

* **Direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione** 15

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

97/287/CE:

* **Decisione della Commissione, del 2 aprile 1997, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di cuscinetti a sfere con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 30 mm, originari del Giappone** 28

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 820/97 DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 1997

che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il mercato delle carni bovine e dei prodotti a base di carni è stato destabilizzato dalla crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina; che è pertanto necessario ripristinare la stabilità del mercato; che questo obiettivo può essere realizzato nel modo più efficace migliorando la trasparenza delle condizioni di produzione e di commercializzazione dei prodotti in questione, in particolare per quanto attiene alla rintracciabilità;

considerando che a tal fine è indispensabile istituire, da un lato, un sistema più efficace di identificazione e di registrazione dei bovini nella fase della produzione e, dall'altro, un sistema comunitario specifico di etichettatura nel settore delle carni bovine fondato su criteri oggettivi nella fase di commercializzazione;

considerando che, per le garanzie fornite da tale miglioramento, saranno parimenti soddisfatte talune esigenze di interesse generale, quali la tutela della sanità pubblica e della salute degli animali;

considerando che in tal modo i consumatori saranno incoraggiati ad aver maggior fiducia nella qualità delle carni bovine e dei prodotti a base di carni;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (4), dispone che gli animali destinati agli scambi intracomunitari debbano essere identificati conformemente ai requisiti della normativa comunitaria ed essere registrati in modo da poter risalire all'azienda, al centro o all'organismo di origine o di passaggio, come pure che anteriormente al 1° gennaio 1993 detti sistemi di identificazione e di registrazione debbano essere estesi ai movimenti di animali all'interno del territorio di ciascuno Stato membro;

considerando che, a norma dell'articolo 14 della direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (5), l'identificazione e la registrazione dei suddetti animali prevista all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 90/425/CEE devono, eccetto per quanto riguarda gli animali da macello e gli equidi registrati, essere effettuate dopo il controllo di cui sopra;

considerando che, ai fini della gestione di alcuni regimi di aiuto comunitari nel settore agricolo, è necessario per alcuni tipi di bestiame identificare i singoli capi; che i sistemi di identificazione e di registrazione devono pertanto consentire l'applicazione e il controllo di tali misure; che occorre prevedere sanzioni appropriate in caso di infrazione alle disposizioni del presente regolamento;

considerando che è necessario garantire un rapido ed efficace scambio di informazioni tra gli Stati membri per la corretta applicazione del presente regolamento; che norme comunitarie pertinenti sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola (6), e dalla

(1) GU n. C 349 del 20. 11. 1996, pag. 10 e GU n. C 100 del 27. 3. 1997, pag. 22.
(2) GU n. C 85 del 17. 3. 1997.
(3) GU n. C 66 del 3. 3. 1997, pag. 84.
(4) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49).
(5) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.
(6) GU n. L 144 del 2. 6. 1981, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 945/87 (GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 3).

direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica [1];

considerando che le regole attuali in materia di identificazione e di registrazione dei bovini sono state fissate dalla direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali [2]; che, come dimostra l'esperienza, l'attuazione di questa direttiva per quanto riguarda i bovini non è stata interamente soddisfacente e deve essere migliorata; che occorre quindi adottare un regolamento specifico per i bovini in modo da rafforzare le disposizioni della direttiva;

considerando che, per rendere accettabile il sistema perfezionato di identificazione da istituire, è indispensabile non imporre al produttore esigenze eccessive sul piano amministrativo; che devono essere previsti termini di attuazione praticabili;

considerando che, nell'intento di poter rintracciare rapidamente ed esattamente gli animali per motivi di controllo dei regimi di aiuto comunitari, ogni Stato membro dovrà creare una base di dati computerizzata nella quale figurino identità dell'animale, tutte le aziende del proprio territorio e i movimenti degli animali, conformemente alle disposizioni della direttiva 97/12/CE del Consiglio, del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina [3], che precisa gli imperativi sanitari per tale base di dati;

considerando che occorre adottare provvedimenti affinché siano messe in atto le condizioni tecniche idonee a garantire una comunicazione ottimale tra il produttore e la base di dati, nonché una completa utilizzazione delle basi stesse;

considerando che, per poter ricostruire i loro movimenti, gli animali devono essere identificati con un marchio apposto su ciascun orecchio e accompagnati da un passaporto nel corso dei vari movimenti; che le caratteristiche del marchio e del passaporto devono essere stabiliti a livello comunitario; che deve essere rilasciato un passaporto per ciascun animale cui sono stati assegnati marchi auricolari;

considerando che gli animali importati dai paesi terzi conformemente alla direttiva 91/496/CEE dovranno essere soggetti agli stessi requisiti in materia di identificazione;

considerando che ogni animale dovrà conservare i propri marchi auricolari per tutta la vita;

considerando che la Commissione sta esaminando la possibilità, sulla base dei lavori svolti dal Centro comune di ricerca, di utilizzare dispositivi elettronici per l'identificazione degli animali;

considerando che i detentori di animali, eccettuati i trasportatori, devono tener un registro aggiornato degli animali presenti nella propria azienda; che le caratteristiche di tale registro devono essere fissate a livello comunitario; che l'autorità competente deve avere accesso, a sua richiesta, ai registri suddetti;

considerando che gli Stati membri possono porre a carico dell'insieme della filiera delle carni bovine le spese derivanti dall'applicazione di tali misure;

considerando che occorre designare l'autorità o le autorità competenti per l'applicazione di ciascun titolo del presente regolamento;

considerando, nel contesto del sistema di etichettatura istituito dal presente regolamento, per carni bovine si intendono determinati prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [4];

considerando che prima del 1° gennaio 2000 il sistema di etichettatura è facoltativo per gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine, vale a dire che gli operatori e le organizzazioni che intendano etichettare le proprie carni bovine devono conformarsi al presente regolamento; che un sistema di etichettatura obbligatorio della carne bovina deve essere istituito ed essere obbligatorio in tutti gli Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 2000; che tale sistema obbligatorio non esclude la possibilità per uno Stato membro di decidere di applicare tale sistema a titolo facoltativo alla carne bovina commercializzata in questo stesso Stato membro; che il sistema di etichettatura previsto dal presente regolamento deve restare in vigore fino al 31 dicembre 1999; che prima del 1° gennaio 2000 gli Stati membri avranno la facoltà di rendere il sistema obbligatorio in determinate circostanze;

considerando che le disposizioni del presente regolamento non devono infirmare la normativa comunitaria vigente che disciplina l'etichettatura e il controllo dei prodotti alimentari, la protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine, la protezione delle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari, le misure a favore della promozione e della commercializzazione delle carni bovine di qualità e le disposizioni relative a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni e prodotti a base di carne;

[1] GU n. L 351 del 2. 12. 1989, pag. 34.
[2] GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 32.
[3] GU n. L 109 del 25. 4. 1997, pag. 1.
[4] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 894/96 (GU n. L 125 del 23. 5. 1996, pag. 1).

considerando che un sistema efficace di etichettatura presuppone la possibilità di risalire dalle carni bovine etichettate all'animale o agli animali di origine; che in un periodo iniziale le modalità di etichettatura decise da un operatore o da un'organizzazione saranno accettate soltanto se un disciplinare è stato presentato all'autorità competente e approvato da quest'ultima;

considerando che, per identificare esattamente la persona responsabile delle indicazioni riportate sull'etichetta, l'operatore e l'organizzazione sono autorizzati ad etichettare le carni bovine soltanto se l'etichetta reca il nome o il logotipo d'identificazione rispettivo; che occorre specificare il genere di informazioni che possono figurare sull'etichetta;

considerando che anche gli operatori e le organizzazioni che importano nella Comunità carni bovine provenienti da paesi terzi possono voler etichettare i propri prodotti conformemente al presente regolamento; che è necessario pertanto prevedere disposizioni per l'inclusione delle carni bovine importate nel sistema di etichettatura; che occorre garantire che le disposizioni di etichettatura per le carni bovine importate siano altrettanto affidabili di quelle stabilite per le carni bovine comunitarie;

considerando che, per garantire l'affidabilità delle misure previste dal presente regolamento, è necessario obbligare gli Stati membri ad attuare misure di controllo adeguate ed efficaci; che tali controlli si effettueranno fatti salvi altri controlli che la Commissione può svolgere per analogia con l'articolo 9 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (1); che le autorità competenti degli Stati membri devono essere autorizzate a revocare l'approvazione di un disciplinare qualora siano state riscontrate irregolarità;

considerando che è opportuno prevedere sanzioni adeguate in caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Identificazione e registrazione dei bovini

Articolo 1

1. Ogni Stato membro istituisce, conformemente al presente titolo, un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini (di seguito denominati «animali»).

2. Le disposizioni del presente titolo si applicano fatte salve le norme comunitarie esistenti per l'eradicazione o il controllo di una malattia e fermi restando la direttiva 91/496/CEE e il regolamento (CEE) n. 3508/92. Tuttavia, le disposizioni della direttiva 92/102/CEE che riguardano specificamente i bovini non sono più applicabili a decorrere dalla data in cui tali animali devono essere identificati conformemente al presente titolo.

Articolo 2

Ai fini del presente titolo si intende per:

— «animale»: un bovino quale definito nell'articolo 2 della direttiva 97/12/CE;

— «azienda»: qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di una fattoria all'aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati o governati animali oggetto del presente regolamento, situati nel territorio di uno Stato membro;

— «detentore»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, su base sia permanente che temporanea, anche durante il trasporto o sul mercato;

— «autorità competente»: l'autorità centrale o le autorità di uno Stato membro responsabili o incaricate dell'esecuzione dei controlli veterinari e dell'applicazione del presente titolo o, per il controllo dei premi, l'autorità incaricata dell'esecuzione del regolamento (CEE) n. 3508/92.

Articolo 3

Il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini comprende i seguenti elementi:

a) marchi auricolari per l'identificazione dei singoli animali,

b) basi di dati informatizzate,

c) passaporti per gli animali,

d) registri individuali tenuti presso ciascuna azienda.

La Commissione e l'autorità competente dello Stato membro interessato hanno accesso a tutte le informazioni previste dal presente titolo. La Commissione e gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che tutti gli interessati, tra cui le organizzazioni di consumatori che hanno un interesse specifico riconosciuto dallo Stato membro, possano avere accesso a tali dati, a condizione che siano assicurate la necessaria riservatezza e la protezione dei dati ai sensi del diritto nazionale.

Articolo 4

1. Tutti gli animali presenti in un'azienda che sono nati dopo il 1° gennaio 1998, o che dopo tale data sono destinati al commercio intracomunitario, sono identificati mediante un marchio auricolare apposto su ciascuno orecchio e approvato dall'autorità competente. I marchi auricolari recano lo stesso e unico codice di identificazione che consente di identificare ciascun animale individualmente nonché l'azienda in cui è nato. In deroga a quanto precede gli animali nati anteriormente al 1° gennaio 1998 e che dopo tale data sono destinati al commercio intracomunitario possono essere identificati sino al 1° settembre 1998 conformemente alla direttiva 92/102/CEE. Inoltre,

(1) GU n. L 312 del 23. 12. 1995, pag. 1.

in deroga a quanto precede, gli animali nati anteriormente al 1° gennaio 1998 che sono destinati dopo tale data al commercio intracomunitario ai fini della macellazione immediata possono essere identificati, fino al 1° settembre 1999, conformemente alla direttiva 92/102/CEE. I tori destinati a manifestazioni culturali o sportive (ad eccezione di fiere e esposizioni) possono essere identificati, anziché con un marchio auricolare, mediante un sistema riconosciuto dalla Commissione e offerente garanzie equivalenti.

2. Il marchio auricolare viene apposto entro un termine stabilito dallo Stato membro a decorrere dalla nascita dell'animale e in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda in cui è nato. Fino al 31 dicembre 1999 questo periodo non può superare i 30 giorni e non deve protrarsi più di 20 giorni dopo tale data.

Tuttavia, a richiesta di uno Stato membro, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, la Commissione può stabilire in quali circostanze gli Stati membri possono prorogare il termine massimo.

Nessun animale nato dopo il 1° gennaio 1998 può lasciare l'azienda se non è identificato conformemente a quanto disposto nel presente articolo.

3. Ogni animale importato da un paese terzo che abbia subito i controlli stabiliti dalla direttiva 91/496/CEE e che rimanga nel territorio della Comunità viene identificato nell'azienda di destinazione mediante un marchio auricolare conforme alle disposizioni del presente articolo entro un termine definito dallo Stato membro, non superiore ai 20 giorni successivi ai controlli suddetti e comunque prima che lasci l'azienda. Non occorre tuttavia identificare l'animale se l'azienda di destinazione è un macello situato nello Stato membro in cui vengono effettuati tali controlli e se l'animale viene effettivamente macellato nei 20 giorni successivi ai controlli.

L'identificazione iniziale effettuata dal paese terzo viene registrata nella base di dati informatizzati di cui all'articolo 5 oppure, qualora non fosse pienamente operativa, nei registri di cui all'articolo 3 assieme al codice di identificazione rispettivo assegnato dallo Stato membro di destinazione.

4. Gli animali provenienti da un altro Stato membro conservano il marchio auricolare originario.

5. Il marchio auricolare non può essere tolto o sostituito senza l'autorizzazione dell'autorità competente.

6. I marchi auricolari sono assegnati all'azienda, distribuiti ed apposti sugli animali secondo modalità definite dall'autorità competente.

7. Entro il 31 dicembre 2000 il Consiglio, sulla base di una relazione della Commissione, eventualmente accompagnata da proposte, prende una decisione sulla possibilità di introdurre dispositivi di identificazione elettronica grazie ai progressi realizzati in questo campo.

Articolo 5

L'autorità competente degli Stati membri istituisce una base di dati informatizzata conformemente alle disposizioni degli articoli 14 e 18 della direttiva 97/12/CE.

Entro il 31 dicembre 1999 le basi di dati informatizzate sono rese totalmente operative e, a partire da tale data, contengono tutti i dati richiesti ai sensi della succitata direttiva.

Articolo 6

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 l'autorità competente rilascia un passaporto per ciascun animale che deve essere identificato in conformità dell'articolo 4 entro 14 giorni dalla notifica della nascita o, per gli animali importati da paesi terzi, entro 14 giorni dalla notifica della nuova identificazione da parte dello Stato membro interessato, secondo quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 3. L'autorità competente può rilasciare alle stesse condizioni un passaporto per gli animali provenienti da un altro Stato membro. In tal caso il passaporto che accompagna l'animale al momento dell'arrivo viene consegnato all'autorità competente, la quale lo rinvia allo Stato membro che lo ha rilasciato.

Su richiesta di uno Stato membro la Commissione può tuttavia stabilire, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, in quali circostanze il termine massimo può essere prorogato.

2. Ogniqualvolta un animale viene spostato, deve essere accompagnato dal proprio passaporto.

3. In deroga al paragrafo 1, prima frase, e al paragrafo 2, gli Stati membri:

— che dispongono di una base di dati informatizzata che già prima del 1° gennaio 2000 sia, a giudizio della Commissione, pienamente operativa ai sensi dell'articolo 5 possono stabilire che un passaporto sia rilasciato solo per gli animali destinati al commercio intracomunitario e che gli animali siano accompagnati dal loro passaporto unicamente in caso di spostamento dal territorio dello Stato membro interessato al territorio di un altro Stato membro nel qual caso il passaporto contiene dati provenienti dalla base di dati informatizzata.

  In tali Stati membri il passaporto da cui un animale è accompagnato al momento dell'importazione da un altro Stato membro è consegnato, all'arrivo, all'autorità competente;

— possono anteriormente al 1° gennaio 2000, autorizzare il rilascio di passaporti collettivi per gruppi di animali che vengono spostati all'interno dello Stato membro interessato, sempreché tali gruppi abbiano la stessa origine e la stessa destinazione e siano accompagnati da un documento veterinario.

4. In caso di decesso di un animale, il detentore rinvia il passaporto all'autorità competente entro 7 giorni dalla data del decesso. Se l'animale è inviato ad un macello, il gestore del macello provvede a rinviare il passaporto all'autorità competente.

5. Nel caso di animali esportati in paesi terzi, l'ultimo detentore consegna il passaporto all'autorità competente nel luogo in cui l'animale viene esportato.

Articolo 7

1. Ogni detentore di animali, ad eccezione dei trasportatori:

— tiene un registro aggiornato;

— non appena la base di dati informatizzata sia pienamente operativa, comunica all'autorità competente — entro 15 giorni e, a decorrere dal 1° gennaio 2000, entro 7 giorni — tutti i movimenti a destinazione e a partire dall'azienda nonché tutte le nascite e tutti i decessi di animali avvenuti nell'azienda, specificandone la data. Tuttavia, a richiesta di uno Stato membro, la Commissione può stabilire, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, in quali circostanze gli Stati membri possono prorogare il termine massimo.

2. Ogni detentore completa, se del caso, il passaporto all'arrivo e prima della partenza di ciascun animale dall'azienda e provvede affinché il passaporto accompagni l'animale, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6.

3. Il detentore fornisce all'autorità competente, su richiesta, tutte le informazioni relative all'origine, all'identificazione e, se del caso, alla destinazione degli animali di cui è stato proprietario o che ha tenuto, trasportato, commercializzato o macellato.

4. Il registro, il cui formato dev'essere approvato dall'autorità competente, è tenuto manualmente o in modo informatizzato ed è in qualsiasi momento disponibile presso l'azienda e su richiesta accessibile all'autorità compente per un periodo determinato dall'autorità medesima che non può essere inferiore ai tre anni.

Articolo 8

Gli Stati membri designano l'autorità competente per verificare il rispetto del presente titolo. Essi comunicano agli Stati membri e alla Commissione l'identità dell'autorità suddetta.

Articolo 9

Gli Stati membri possono porre a carico dei detentori di cui all'articolo 2 i costi connessi ai sistemi di cui all'articolo 3 e ai controlli previsti nel presente titolo.

Articolo 10

La Commissione adotta le modalità d'applicazione del presente titolo secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70. Queste modalità riguardano in particolare:

a) le disposizioni relative ai marchi auricolari,

b) le disposizioni relative al passapporto,

c) le disposizioni relative al registro,

d) i controlli minimi da effettuare,

e) la prescrizione di sanzioni amministrative,

f) disposizioni transitorie per il periodo di avviamento del sistema.

Articolo 11

L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3508/92 è completato come segue:

«... e al regolamento (CE) n. 820/97».

TITOLO II

Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine

Articolo 12

1. Se un operatore o un'organizzazione, quale definita all'articolo 13, intendono etichettare le carni bovine, nel punto di vendita, in modo da fornire informazioni circa l'origine, talune caratteristiche o condizioni di produzione delle carni etichettate o dell'animale da cui sono tratte, devono farlo conformemente alle disposizioni del presente titolo.

Il presente titolo lascia impregiudicate

— le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 79/112/CEE del Consiglio, ad eccezione del punto 7;

— le indicazioni protette conformemente al regolamento (CEE) n. 2081/92 o (CEE) n. 2082/92;

— le indicazioni di cui ai regolamenti (CEE) n. 1208/81 e (CEE) n. 1186/90;

— le indicazioni connesse con il marchio di salubrità di cui alla direttiva 64/433/CEE e altre indicazioni analoghe previste nella pertinente normativa veterinaria;

— le etichette che contengono unicamente informazioni facilmente controllabili nel punto di vendita quali, ad esempio, l'indicazione del peso del prodotto o la denominazione del taglio.

2. Nonostante il paragrafo 1, rimangono applicabili:

— il regolamento n. 26 del Consiglio, del 4 aprile 1962, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli [1];

— la direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche [2];

— la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentati destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità [3];

— la direttiva 93/99/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari [4];

— la direttiva 94/65/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni [5];

— il regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti [6];

— il regolamento (CEE) n. 1186/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che estende il campo di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti [7];

— il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari [8];

— il regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari [9];

— il regolamento (CEE) n. 2067/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità [10].

Articolo 13

Ai fini del presente titolo:

— per «*carni bovine*» s'intendono i prodotti dei codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 e 0206 29 91;

— per «*etichettatura*» s'intende l'apposizione di un'etichetta sul singolo pezzo di carne o su pezzi di carne o sul relativo materiale d'imballaggio, inclusa la comunicazione di informazioni al consumatore nel punto di vendita;

— per «*organizzazione*» s'intende un gruppo di operatori del medesimo settore o di un settore diverso negli scambi di carni bovine.

Articolo 14

1. Ciascun operatore o organizzazione sottopone per approvazione un disciplinare all'autorità competente di ogni Stato membro in cui ha luogo la produzione o la vendita delle carni bovine in questione. L'autorità competente può inoltre definire dei disciplinari da utilizzarsi nello Stato membro interessato, a condizione che la loro utilizzazione non sia obbligatoria.

Tale disciplinare deve indicare:

— le informazioni che devono figurare sull'etichettatura;

— le misure da adottare per garantire la veridicità delle informazioni;

— il sistema di controllo che sarà applicato in tutte le fasi della produzione e della vendita, inclusi i controlli da effettuarsi ad opera di un organismo indipendente riconosciuto dalla competente autorità e che dev'essere designato dall'operatore o dall'organizzazione. Tali organismi devono rispondere ai criteri stabili nella norma europea EN/45011 non oltre il 31 dicembre 1999;

— nel caso di un'organizzazione, le misure da adottare nei confronti di qualsiasi membro che non dovesse rispettare il disciplinare.

Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che i controlli del servizio indipendente possono essere sostituiti da controlli effettuati a cura di un'autorità competente. L'autorità competente deve in tal caso disporre del personale qualificato e delle risorse adeguate per effettuare i necessari controlli e presentare alla Commissione il suo programma di lavoro nonché una relazione di attività.

Le spese per i controlli previsti ai sensi del presente titolo sono sostenute dall'operatore o dall'organizzazione che applicano il sistema di etichettatura.

2. Per l'approvazione del disciplinare l'autorità competente garantisce, sulla base di un esame approfondito degli elementi indicati al paragrafo 1, il funzionamento corretto e affidabile del sistema di etichettatura e in particolare del sistema di controllo. L'autorità competente rifiuta qualsiasi disciplinare che non garantisca un nesso fra l'identificazione della carcassa, del quarto o dei tagli di carne, da un lato, e il singolo animale, dall'altro, oppure, ove esso sia sufficiente a consentire la veridicità delle informazioni che figurano sull'etichetta da controllare, gli animali interessati.

Va altresì rifiutato qualsiasi disciplinare che preveda etichette contenenti informazioni ingannevoli o insufficientemente chiare.

[1] GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 993/62.
[2] GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.
[3] GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.
[4] GU n. L 290 del 24. 11. 1993, pag. 14.
[5] GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 10.
[6] GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 3.
[7] GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 32.
[8] GU n. L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1.
[9] GU n. L 208 del 24. 7. 1992, pag. 9.
[10] GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 57.

3. Se la produzione e/o la vendita di carni bovine si effettuano in due o più Stati membri, le autorità competenti di detti Stati membri esaminano e approvano i disciplinari presentati, nella misura in cui gli elementi in essi contenuti riguardano operazioni che hanno luogo nel loro territorio rispettivo. In tal caso ciascuno Stato membro interessato riconosce le approvazioni concesse dagli altri Stati membri in causa.

Se, entro un periodo di tempo da stabilire conformemente all'articolo 18, a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda, un'approvazione non è stata rifiutata o concessa, oppure se non sono state richieste informazioni supplementari, il disciplinare si considera approvato dall'autorità competente.

4. Se le autorità competenti di tutti gli Stati membri interessati approvano il disciplinare presentato, l'operatore o l'organizzazione di cui trattasi sono autorizzati a etichettare le carni bovine a condizione che l'etichetta rechi il nome o il logotipo rispettivo.

5. In deroga ai paragrafi precedenti, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 18, prevedere in casi specifici una procedura di approvazione accelerata o semplificata, in particolare per le carni di manzo confezionate in piccoli imballaggi per la vendita al minuto o per i tagli interi di carni di manzo di prima scelta confezionati individualmente, etichettati in uno Stato membro conformemente ad un disciplinare approvato ed introdotti nel territorio di un altro Stato membro, a condizione che non siano aggiunte informazioni all'etichetta iniziale.

6. Ogni approvazione si applica senza pregiudizio dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2081/92 e l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2082/92.

Articolo 15

1. Se le carni bovine sono prodotte completamente o in parte in un paese terzo, gli operatori e le organizzazioni sono autorizzati ad etichettare le carni bovine conformemente alle disposizioni del presente regolamento soltanto se, oltre al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 14, i relativi disciplinari sono stati approvati dalle autorità competenti all'uopo designate dai singoli paesi terzi interessati.

2. La validità all'interno della Comunità di qualsiasi disciplinare approvato da un paese terzo è subordinata alla notifica preventiva alla Commissione, da parte del paese terzo:

— dell'autorità competente designata,

— delle procedure e dei criteri che detta autorità deve applicare nell'esaminare il disciplinare,

— di ciascun operatore e organizzazione a cui la competente autorità ha concesso l'approvazione del relativo disciplinare.

La Commissione trasmette dette notifiche agli Stati membri.

Se, sulla base delle notifiche predette, giunge alla conclusione che le procedure e/o i criteri applicati in un paese terzo non equivalgono ai criteri contemplati nel presente regolamento, la Commissione decide, previa consultazione del paese terzo di cui trattasi, che le approvazioni dei disciplinari rilasciate dal suddetto paese non sono valide all'interno della Comunità.

Articolo 16

1. L'etichetta non può contenere informazioni sull'animale, da cui sono ottenute le carni, diverse da quelle che figurano nel seguente elenco:

— Stato membro, paese terzo o azienda di nascita;

— Stato membro, paese terzo o azienda in cui ha avuto luogo tutta o parte della fase di ingrasso; l'ingrasso parziale va specificato;

— Stato membro, paese terzo o macello in cui ha avuto luogo la macellazione;

— numero di identificazione e sesso dell'animale;

— metodi di ingrasso e altre informazioni concernenti l'alimentazione;

— informazioni sulla macellazione, ad esempio l'età dell'animale al momento della macellazione, la data della macellazione o il periodo di stagionatura delle carni;

— qualsiasi altra informazione che l'operatore, o l'organizzazione intendono indicare e che è stata approvata dall'autorità competente.

Per le carni provenienti da un animale nato, ingrassato e macellato in un unico Stato membro, l'etichetta riporta unicamente l'indicazione di detto Stato membro.

2. Se le carni contengono carni di animali diversi, l'etichetta reca esclusivamente le informazioni comuni a tutte le carni.

3. Ciascuna etichetta deve recare un numero di riferimento o codice di riferimento che assicuri il nesso di cui all'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, seconda frase. Questo numero può essere il numero di identificazione dell'animale di cui trattasi.

Articolo 17

Fatti salvi i provvedimenti adottati dall'organizzazione stessa o dal servizio indipendente di cui all'articolo 14, qualora risulti che un operatore o un'organizzazione non hanno rispettato il disciplinare di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lo Stato membro può revocare l'approvazione conformemente all'articolo 14, paragrafo 2 o imporre condizioni supplementari da rispettare qualora l'approvazione venga mantenuta.

Articolo 18

La Commissione adotta le modalità dettagliate d'applicazione del presente titolo e, ove necessario, misure transitorie secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68. Tali modalità possono compren-

dere, in particolare, le informazioni eventualmente da menzionare sulle etichette di cui all'articolo 16, oppure possono estendere l'elenco delle indicazioni o etichette di cui all'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma.

Articolo 19

1. È istituito un sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine applicabile in tutti gli Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 2000. Questo sistema obbligatorio non esclude tuttavia che uno Stato membro possa decidere di applicarlo solo su base facoltativa alle carni bovine commercializzate nel suo territorio. Il sistema di etichettatura previsto dal presente regolamento è valido fino al 31 dicembre 1999.

Pertanto il Consiglio, basandosi sulla relazione di cui al paragrafo 3, adotta, anteriormente al 1° gennaio 2000, a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, le regole generali di un sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine valido a decorrere da tale data, in conformità degli obblighi internazionali della Comunità.

2. Fatta salva una diversa decisione del Consiglio, il sistema di etichettatura obbligatorio a decorrere dal 1° gennaio 2000, dovrà, in conformità degli obblighi internazionali della Comunità, rendere obbligatoria sull'etichetta, oltre all'indicazione prevista all'articolo 16, paragrafo 3, anche l'indicazione dello Stato membro o paese terzo in cui l'animale da cui provengono le carni è nato, degli Stati membri o paesi terzi in cui l'animale è stato allevato e dello Stato membro o paese terzo in cui l'animale è stato macellato.

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, anteriormente al 1° maggio 1999, le relazioni sull'attuazione del sistema di etichettatura delle carni bovine. La Commissione trasmette al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione dei sistemi di etichettatura delle carni bovine nei vari Stati membri.

4. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di un sistema adeguatamente perfezionato di identificazione e registrazione dei bovini possono imporre, già prima del 1° gennaio 2000 un sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine per gli animali nati, allevati e macellati nel loro territorio. Possono altresì stabilire che uno o più elementi previsti all'articolo 16, paragrafi 1 e 2 siano indicati sulle etichette.

5. Il sistema obbligatorio previsto al paragrafo 4 non deve causare perturbazioni degli scambi tra gli Stati membri.

Le modalità di attuazione applicabili negli Stati membri che intendono valersi delle disposizioni del paragrafo 4 devono essere preventivamente approvate dalla Commissione.

6. Entro il 1° gennaio 2000 il Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide in merito all'eventualità e all'opportunità di prevedere l'indicazione obbligatoria di dati diversi da quelli di cui al paragrafo 2 nonché di estendere il campo di applicazione del presente regolamento a prodotti diversi di cui all'articolo 13, primo trattino.

Articolo 20

Gli Stati membri designano l'autorità incaricata dell'applicazione del presente titolo.

TITOLO III

Disposizioni comuni

Articolo 21

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento. I controlli in questione non pregiudicano eventuali controlli che la Commissione può effettuare per analogia con l'articolo 9 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.

Le eventuali sanzioni imposte dallo Stato membro ai detentori sono correlate alla gravità dell'infrazione. Se del caso, le sanzioni possono comportare una limitazione dei movimenti degli animali diretti verso l'azienda del detentore interessato o da essa provenienti.

Articolo 22

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 aprile 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. VAN AARTSEN

REGOLAMENTO (CE) N. 821/97 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 1997

relativo ai quantitativi supplementari di prodotti tessili da mettere a disposizione della Repubblica socialista del Vietnam

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 447/97 della Commissione [2], in particolare l'articolo 8,

considerando che nel 1996 il Vietnam ha rilasciato, per determinate categorie di prodotti tessili, licenze di esportazione per quantitativi superiori ai livelli contingentali fissati per l'anno in questione ed è disposto a prendere le misure necessarie per tener conto di questi superamenti nella gestione delle sue esportazioni nel 1997;

considerando che, per determinate categorie di prodotti, sono state presentate alle autorità competenti della Comunità licenze di esportazione che indicavano importi superiori a quelli effettivamente autorizzati dalle autorità vietnamite al momento del rilascio, con conseguenti superamenti per queste categorie; che la Comunità e il Vietnam collaborano strettamente per determinare l'origine di queste differenze, che potrebbero essere dovute a pratiche fraudolente;

considerando che, nel caso di altre categorie di prodotti, i superamenti erano dovuti a problemi di comunicazione tra l'Ufficio centrale delle licenze e le sue antenne regionali;

considerando che, per tale motivo, alcuni importatori non possono ottenere licenze di importazioni per merci già spedite nella Comunità, che quindi rimangono bloccate nel porto di arrivo;

considerando che il Vietnam e la Comunità stanno facendo il possibile per instaurare un sistema di controllo tale da ridurre notevolmente il rischio che in futuro si verifichino altri superamenti;

considerando che i quantitativi in questione, rapportati al livello totale delle importazioni dei prodotti corrispondenti nella Comunità, non rischiano di provocare distorsioni del mercato in caso di immissione in libera pratica delle merci;

considerando che l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3030/93 autorizza la Commissione ad aprire, in circostanze particolari, possibilità supplementari di importazione;

considerando che le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I seguenti quantitativi saranno messi a disposizione per consentire l'immissione in libera pratica dei prodotti per i quali la Repubblica socialista del Vietnam ha rilasciato licenze di esportazione nel 1996:

— Categoria 7	19 846 pezzi,
— Categoria 21	42 327 pezzi,
— Categoria 26	64 862 pezzi,
— Categoria 28	274 112 pezzi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1997.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 275 dell'8. 11. 1993, pag. 1.
[2] GU n. L 68 dell'8. 3. 1997, pag. 16.

REGOLAMENTO (CE) N. 822/97 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 1997

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2676/90 che determina i metodi di analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 536/97 [2], in particolare l'articolo 74,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 69/96 [4], descrive i suddetti metodi nell'allegato; che un metodo di analisi del rapporto isotopico $^{18}O/^{16}O$ dell'ossigeno presente nell'acqua contenuta nel vino è stato messo a punto e convalidato secondo i criteri riconosciuti a livello internazionale; che l'applicazione di tale metodo può garantire un migliore controllo dell'autenticità dei vini e degli altri prodotti vinicoli; che la descrizione di questo nuovo metodo è stata adottata dall'Ufficio internazionale della vite e del vino; è opportuno, dunque, di incorporarlo in questo regolamento;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione dei vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2676/90 è completato dal capitolo 43 figurante in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 83 del 25. 3. 1997, pag. 5.
[3] GU n. L 272 del 3. 10. 1990, pag. 1.
[4] GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 13.

ALLEGATO

43. DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO ISOTOPICO $^{18}O/^{16}O$ DELL'ACQUA CONTENUTA NEI VINI

I. DESCRIZIONE DEL METODO

1. **Scopo del Metodo**

Il presente metodo ha lo scopo di misurare il rapporto isotopico $^{18}O/^{16}O$ di acque di diverse origini. Il rapporto isotopico $^{18}O/^{16}O$ può essere espresso come deviazione δ ‰ in relazione al valore del rapporto isotopico del riferimento internazionale V.SMOW:

$$\delta_i\,[‰] = \left[\frac{R_i}{R_{SMOW}} - 1\right] \times 1\,000$$

2. **Principio**

Il rapporto isotopico $^{18}O/^{16}O$ è determinato per spettrometria di massa dei rapporti isotopici (SMRI) a partire dalle correnti ioniche m/z 46 ($^{12}C^{16}O^{18}O$) e m/z 44 ($^{12}C^{16}O_2$) prodotte dall'anidride carbonica ottenuta dopo lo scambio con l'acqua contenuta nel vino, secondo la reazione:

$$C^{16}O_2 + H_2{}^{18}O \longleftrightarrow C^{16}O^{18}O + H_2{}^{16}O$$

L'anidride carbonica della fase gassosa è utilizzata per l'analisi.

3. **Reattivi**

— Anidride carbonica per analisi

— SMOW (Standard Mean Ocean Water)

— GISP (Greenland Ice Sheet Precipitation)

— SLAP (Standard Light Arctic Precipitation)

— Acqua di riferimento del laboratorio, accuratamente tarata sui campioni di riferimento dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica di Vienna (IAEA).

4. **Apparecchiatura di laboratorio**

— Spettrometro di massa di rapporti isotopici, con ripetibilità interna dello 0,05 ‰;

— triplo collettore per la registrazione simultanea degli ioni m/z 44, 45 e 46, o, in mancanza di questo, doppio collettore per la misurazione degli ioni m/z 44 e 46;

— sistema termostatato (± 0,5 °C) per raggiungere l'equilibrio tra la CO_2 e l'acqua contenuta nel vino;

— pompa a vuoto capace di raggiungere una pressione interna di 0,13 Pa;

— boccetta per il campione con volume di 15 ml e tubo capillare annesso, con diametro interno dell'ordine di 0,015 mm;

— pipetta Eppendorf con puntale in plastica a perdere.

5. **Determinazioni sperimentali**

5.1. *Metodo manuale*

Modalità operative del metodo di equilibratura

Introduzione del campione

— Adattare un puntale alla pipetta Eppendorf a volume fisso di 1,5 ml e pipettare il liquido da analizzare in un pallone. Spalmare il collo del pallone con grasso al silicone e adattare il pallone alla valvola, verificando che questa sia ben chiusa.

— Ripetere l'operazione per ciascun pallone della rampa di lavoro, introducendo l'acqua di riferimento del laboratorio in uno dei palloni.

Degassaggio della rampa

Raffreddare le due rampe con azoto liquido, quindi spurgare tutto il sistema fino a 0,1 mm Hg aprendo le valvole.

Richiudere poi le valvole e lasciare riscaldare l'insieme. Ripetere il ciclo di degassaggio fino a pressione costante.

Equilibratura dell'acqua e della CO_2

Raffreddare la rampa di lavoro – 70 °C (con una miscela di azoto liquido e alcool) per far gelare l'acqua e mettere l'insieme sotto vuoto. Dopo la stabilizzazione del vuoto, isolare la rampa mediante la valvola e spurgare il sistema d'introduzione della CO_2. Introdurre la CO_2 gassosa nella rampa di lavoro e, dopo averla isolata dal resto del sistema, immergere la rampa nel bagno termostatato a 25 °C (± 0,5 °C) per 12 ore (una notte). Per ottimizzare il tempo necessario all'equilibratura si consiglia di preparare i campioni alla fine della giornata e di lasciare che l'equilibrio si stabilisca durante la notte.

Trasferimento della CO_2 scambiata nelle celle di misura

Adattare alla linea a vuoto a lato della rampa di lavoro un portacampioni capace di contenere un ugual numero di celle di misura e di palloni contenenti la CO_2 scambiata. Spurgare accuratamente le celle vuote e trasferire successivamente i gas scambiati contenuti nei palloni nelle celle di misura raffreddate con l'azoto liquido. Lasciare infine riscaldare le celle di misura a temperatura ambiente.

5.2. *Utilizzazione di un apparecchio di scambio automatico*

Per ottenere l'equilibrio riempire la bocetta per il campione con 2 ml di vino o 2 ml d'acqua (riferimento di lavoro del laboratorio) e raffreddarli a – 18 °C. Adattare al sistema di equilibratura i portacampioni contenenti i prodotti congelati e, dopo aver fatto il vuoto nel sistema, introdurre l'anidride carbonica ad una pressione di 800 hPa.

L'equilibrio è raggiunto a una temperatura di 22 ± 0,5 °C dopo un minimo di 5 ore e agitazione moderata. Poiché la durata dell'equilibratura dipende dalla forma geometrica della boccetta, è necessario determinare in precedenza la durata ottimale per il sistema utilizzato.

Trasferire successivamente l'anidride carbonica contenuta nelle boccette nella camera di introduzione dello spettrometro di massa tramite un tubo capillare ed effettuare la misurazione secondo il protocollo specifico per ciascun tipo di apparecchio.

6. Calcolo e espressione dei risultati

La differenza relativa δ' del rapporto della intensità degli ioni m/z 46 e 44 (I_{46}/I_{44}) tra il campione e il riferimento è espressa in ‰ dalla relazione seguente:

$$\delta' \text{ campione} = \left[\frac{(I_{46}/I_{44}) \text{ campione}}{(I_{46}/I_{44}) \text{ riferimento}} - 1 \right] \times 1\,000$$

Il tenore in ^{18}O del campione in rapporto al termine di riferimento V.SMOW sulla scala V.SMOW-SLAP è dato dalla relazione:

$$\delta'^{18}O = \left[\frac{\delta' \text{ campione} - \delta' \text{ SMOW}}{\delta' \text{ SMOW} - \delta' \text{ SLAP}} \right] \times 55{,}5$$

Il valore accettato per l'acqua dello SLAP è uguale a – 55,5 ‰ rispetto al V.SMOW. Il rapporto isotopico del riferimento deve essere determinato dopo ogni serie di 10 misurazioni su campioni sconosciuti.

7. Ripetibilità e riproducibilità della misura

— La ripetibilità (r) è uguale allo 0,24 ‰

— la riproducibilità (R) è uguale allo 0,50 ‰.

REGOLAMENTO (CE) N. 823/97 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 1997

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 [4], in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 maggio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.
(2) GU n. L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.
(3) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
(4) GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 maggio 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 25	052	90,5
	204	46,3
	212	108,7
	999	81,8
ex 0707 00 20	052	93,9
	999	93,9
0709 90 75	052	93,5
	999	93,5
0805 10 21, 0805 10 25, 0805 10 29	052	64,9
	204	40,8
	212	60,0
	400	54,1
	448	37,9
	600	59,2
	624	60,2
	625	36,7
	999	51,7
0805 30 20	388	61,1
	528	66,9
	600	60,7
	999	62,9
0808 10 61, 0808 10 63, 0808 10 69	060	50,6
	388	76,5
	400	88,9
	404	80,1
	508	80,0
	512	65,1
	528	66,0
	804	96,6
	999	75,5

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

DIRETTIVA 97/13/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 10 aprile 1997

relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 66 e l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

(1) considerando che la risoluzione del Consiglio del 22 luglio 1993 sul riesame della situazione nel settore delle telecomunicazioni e sulla necessità di ulteriori sviluppi in questo mercato (4), la risoluzione del Consiglio del 22 dicembre 1994 sui principi e sul calendario per una liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione (5) nonché le risoluzioni del Parlamento europeo del 20 aprile 1993 (6), del 7 aprile 1995 (7), e del 19 maggio 1995 (8) hanno sostenuto il processo di completa liberalizzazione dei servizi e delle infrastrutture di telecomunicazione entro il 1° gennaio 1998, con un periodo di transizione per taluni Stati membri;

(2) considerando che la comunicazione della Commissione del 25 gennaio 1995 sulla consultazione relativa la Libro verde per la liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e le reti televisive via cavo ha confermato la necessità di principi generali a livello comunitario per garantire che i regimi di autorizzazione generale e di concessione di licenza individuali siano basati su criteri di proporzionalità e siano aperti, non discriminatori e trasparenti; che la risoluzione del Consiglio del 18 settembre 1995 sulla realizzazione del futuro quadro regolamentare per le telecomunicazioni (9) riconosce che la definizione, secondo il principio di sussidiarietà, di norme comuni sui regimi di autorizzazioni generali e di licenze individuali negli Stati membri, basate su categorie di diritti e obblighi bilanciati, rappresenta un fattore chiave per tale quadro regolamentare nell'Unione; che tali principi devono tener conto di tutte le autorizzazioni richieste per la fornitura dei servizi di telecomunicazione e per la creazione e/o il funzionamento delle infrastrutture per la fornitura dei servizi di telecomunicazione;

(3) considerando che si dovrebbe definire una disciplina comune per le autorizzazioni generali e le licenze individuali rilasciate dagli Stati membri nel settore dei servizi di telecomunicazione; che, secondo la normativa comunitaria e in particolare alla direttiva 90/388/CEE della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazione (10), l'ingresso sul mercato dovrebbe essere ristretto unicamente sulla base di criteri di selezione obiettivi, non discriminatori, proporzionali e trasparenti, legati alla disponibilità di risorse scarse, e sulla base di procedure di concessione obiettive, non discriminatorie e trasparenti applicate dalle autorità di regolamentazione nazionali; che la direttiva 90/388/CEE stabilisce altresì i principi, tra l'altro, per i costi, le numerazioni e i diritti di passaggio; che tali principi dovrebbero essere completati ed elaborati nella presente direttiva per definire la disciplina comune;

(4) considerando che le condizioni delle autorizzazioni sono necessarie per raggiungere gli obiettivi di interesse pubblico a vantaggio degli utenti delle telecomunicazioni; che, a norma degli articoli 52 e 59 del trattato, il regime normativo nel settore delle telecomunicazioni dovrebbe rispettare, essere compatibile e coerente con i principi della libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e dovrebbe tener conto della necessità di agevolare l'introduzione di nuovi servizi così come l'ampia applicazione delle innovazioni tecnologiche; che, pertanto, i sistemi di autorizzazioni generali e di licenze individuali dovrebbero essere il meno costrittivi possibile compatibilmente con il rispetto delle esigenze pertinenti; che gli Stati membri non dovrebbero essere

(1) GU n. C 90 del 27. 3. 1996, pag. 5 e GU n. C 291 del 4. 10. 1996, pag. 12.
(2) GU n. C 204 del 15. 7. 1996, pag. 17.
(3) Parere del Parlamento europeo del 22 maggio 1996 (GU n. C 166 del 10. 6. 1996, pag. 78), posizione comune del Consiglio del 9 dicembre 1996 (GU n. C 41 del 10. 2. 1997, pag. 48) e decisione del Parlamento europeo del 20 febbraio 1997 (GU n. C 88 del 17. 3. 1997). Decisione del Consiglio del 6 marzo 1997.
(4) GU n. C 213 del 6. 8. 1993, pag. 1.
(5) GU n. C 379 del 31. 12. 1994, pag. 4.
(6) GU n. C 150 del 31. 5. 1993, pag. 39.
(7) GU n. C 109 dell'1. 5. 1995, pag. 310.
(8) GU n. C 151 del 19. 6. 1995, pag. 479.
(9) GU n. C 258 del 3. 10. 1995, pag. 1.
(10) GU n. L 192 del 24. 7. 1990, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/19/CE (GU n. L 74 del 22. 3. 1996, pag. 13).

obbligati a introdurre o mantenere sistemi di autorizzazione, in particolare quando la prestazione di servizi di telecomunicazione e la creazione e/o la gestione delle reti di telecomunicazione non sono sottoposte, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, a un sistema di autorizzazione;

(5) considerando che la presente direttiva contribuirà in modo significativo all'ingresso di nuovi operatori nel mercato, come parte dello sviluppo della società dell'informazione;

(6) considerando che gli Stati membri possono definire e concedere differenti categorie di autorizzazioni; che ciò non dovrebbe impedire alle imprese, di determinare il tipo di servizi o reti di telecomunicazione che desiderano fornire, nel rispetto dei pertinenti obblighi normativi;

(7) considerando che per facilitare la prestazione di servizi di telecomunicazione a livello comunitario si dovrebbe accordare la precedenza ai regimi di accesso al mercato che non richiedono autorizzazioni o che si basano su autorizzazioni generali, da completare, ove necessario, con diritti e obblighi richiedenti licenze individuali per gli elementi non opportunamente trattati nelle autorizzazioni generali;

(8) considerando che le autorizzazioni generali consentono la fornitura di un servizio e la creazione e/o la gestione di una rete senza che sia necessaria una decisione esplicita da parte dell'autorità di regolamentazione nazionale; che tali autorizzazioni generali possono assumere la forma di una serie di condizioni specifiche precedentemente definite in modo generale, ad esempio licenze per categoria, o di normativa generale che può consentire la fornitura del servizio e la creazione e/o la gestione della rete in questione;

(9) considerando che gli Stati membri possono subordinare le autorizzazioni a determinate condizioni, per assicurare il rispetto di esigenze fondamentali; che gli Stati membri possono, inoltre, imporre altre condizioni secondo l'allegato della presente direttiva;

(10) considerando che le condizioni cui sono subordinate le autorizzazioni dovrebbero essere obiettivamente giustificate in rapporto al servizio che ne è oggetto, non discriminatorie, proporzionali e trasparenti; che le autorizzazioni possono essere uno strumento per applicare le condizioni richieste dalla normativa comunitaria, in particolare nel settore della fornitura di una rete aperta;

(11) considerando che l'armonizzazione delle procedure relative al rilascio di autorizzazioni e delle condizioni di tali autorizzazioni dovrebbe agevolare significativamente la libera prestazione dei servizi di telecomunicazione nella Comunità;

(12) considerando che la corresponsione di diritti o oneri imposta alle imprese nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione deve basarsi su criteri obiettivi, non discriminatori e trasparenti;

(13) considerando che i sistemi di licenze individuali dovrebbero essere limitati ad un numero ristretto di situazioni predefinite; che gli Stati membri non possono limitare il numero di licenze individuali per una categoria di servizi di telecomunicazione, se non nella misura necessaria ad assicurare un uso efficiente delle frequenze radio ovvero per il tempo necessario per rendere disponibili numeri sufficienti secondo la normativa comunitaria;

(14) considerando che gli Stati membri dovrebbero essere autorizzazi a imporre condizioni specifiche alle imprese che forniscono reti e servizi di telecomunicazione pubblica in virtù della loro posizione di mercato; che il potere di mercato di un'impresa è definito dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni al fine di assicurare l'interoperabilità e l'universalità dei servizi mediante l'applicazione dei principi della fornitura e di una rete aperta (ONP) (in appresso denominata la «direttiva sull'interconnessione»);

(15) considerando che i servizi di telecomunicazione hanno un importante ruolo da svolgere nel rafforzare la coesione sociale ed economica, agevolando, tra l'altro, il completamento del servizio universale, in particolare nelle zone isolate, periferiche e senza sbocchi e nelle isole; che pertanto gli Stati membri dovrebbero poter imporre obblighi di servizio universale mediante la concessione di licenze individuali che esigano la prestazione d'un servizio universale; che l'obbligo di contribuire al finanziamento d'un servizio universale non giustifica, di per sé, l'imposizione di licenze individuali;

(16) considerando che, per agevolare la concessione di licenze individuali alle imprese che le richiedono in più Stati membri e per agevolare le procedure di notifica nel corso di autorizzazioni generali, dovrebbe essere istituito un sistema di «sportello unico»;

(17) considerando che le autorità di regolamentazione nazionali dovrebbero cercare, ove possibile, nell'ambito della procedura di sportello unico, di ridurre i tempi necessari per prendere una decisione sul rilascio di licenze individuali per talune categorie di servizi in risposta ai bisogni commerciali;

(18) considerando che la «procedura di sportello unico» dovrebbe essere applicata senza pregiudicare le disposizioni nazionali relative alla lingua utilizzata nelle pertinenti procedure;

(19) considerando che la presente direttiva prevede già una certa armonizzazione delle procedure; che potrebbe essere opportuna un'ulteriore armonizzazione per conseguire un mercato più integrato delle telecomunicazioni; che tale possibilità dovrebbe essere valutata nella relazione che la Commissione predispone;

(20) considerando che i sistemi di autorizzazione dovrebbero tener conto della creazione delle reti di telecomunicazione transeuropee come previsto nel titolo XII del trattato; che, a tal fine, gli Stati membri dovrebbero far sì che le proprie autorità nazionali di regolamentazione coordinino, ove possibile, le loro procedure di autorizzazione su richiesta di un'impresa che intende fornire un servizio di telecomunicazione o creare e gestire una rete di telecomunicazione in più di uno Stato membro;

(21) considerando che le imprese della Comunità dovrebbero beneficiare di un accesso ai mercati dei paesi terzi efficace e comparabile e godervi di un trattamento simile a quello che il contesto comunitario riserva alle imprese appartenenti interamente o in maggioranza, oppure effettivamente controllate da cittadini del paese terzo interessato;

(22) considerando che dovrebbe essere istituito un comitato che assista la Commissione;

(23) considerando che, da un lato, è necessario, a causa della particolare sensibilità commerciale delle informazioni che possono essere ottenute dalle autorità di regolamentazione nazionali nel corso del rilascio, della gestione, del controllo e dell'applicazione delle licenze, istituire principi comuni applicabili a tali autorità in materia di riservatezza; che, dall'altro, in questo campo i membri delle Istituzioni della Comunità, i membri dei comitati e i funzionari e agenti della Comunità sono tenuti, ai sensi della normativa comunitaria e in particolare dell'articolo 214 del trattato, a non divulgare le informazioni che per loro natura sono protette dal segreto professionale e in particolare quelle relative alle imprese, i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi;

(24) considerando che l'applicazione della presente direttiva dev'essere riesaminata a tempo debito alla luce dello sviluppo del settore delle telecomunicazioni e delle reti transeuropee, nonché alla luce dell'esperienza acquisita nelle procedure di armonizzazione e di «sportello unico» previste dalla presente direttiva;

(25) considerando che, sulla base della piena attuazione di un contesto competitivo, l'adozione della presente direttiva rappresenterà un contributo sostanziale al conseguimento dello scopo fondamentale di permettere lo sviluppo del mercato interno nel settore delle telecomunicazioni e in particolare la libera prestazione di servizi e reti di telecomunicazione in tutta la Comunità; che gli Stati membri dovrebbero attuare tale contesto comune, in particolare attraverso le proprie autorità di regolamentazione nazionali;

(26) considerando che la presente direttiva si applica sia alle autorizzazioni esistenti che a quelle future; che talune licenze sono state concesse per periodi che vanno al di là del 1° gennaio 1999; che eventuali clausole contenute in tali autorizzazioni contrarie alla normativa comunitaria, in particolare quelle che conferiscono ai licenziatari diritti speciali o esclusivi, non sono più, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, in vigore a decorrere dalla data indicata nelle pertinenti disposizioni comunitarie; che, per quanto riguarda altri diritti che non ledono gli interessi di altre imprese soggette alla normativa comunitaria, gli Stati membri potrebbero estenderne la validità al fine di evitare domande di risarcimento;

(27) considerando che, in linea di massima, gli obblighi contenuti in autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva che non fossero stati allineati alle disposizioni di quest'ultima per il 1° gennaio 1999 dovrebbero essere inefficaci; che, a richiesta, la Commissione può concedere agli Stati membri il differimento di tale data,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

SEZIONE I

CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRINCIPI

Articolo 1

Campo di applicazione

1. La presente direttiva riguarda le procedure connesse alla concessione di autorizzazioni e le condizioni ad esse relative, ai fini della prestazione di servizi di telecomunicazione, ivi comprese le autorizzazioni per la creazione e/o la gestione di reti di telecomunicazione necessarie per la fornitura di tali servizi.

2. La direttiva fa salve le norme specifiche adottate dagli Stati membri secondo il diritto comunitario che disciplinano la distribuzione di programmi audiovisivi destinati al pubblico, e il contenuto di tali programmi. Essa lascia inoltre impregiudicate le misure adottate dagli Stati membri relative alla difesa e quelle per motivi di pubblico interesse riconosciuti dal trattato, in particolare dagli articoli 36 e 56, segnatamente in relazione alla moralità pubblica, alla pubblica sicurezza, ivi comprese le indagini sulle attività criminali, e all'ordine pubblico.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva, s'intende per:

a) «Autorizzazione» ogni permesso che sancisca diritti e obblighi specifici per il settore delle telecomunicazioni e consenta alle imprese di fornire servizi di telecomunicazione e, se del caso, creare e/o gestire reti di telecomunicazione per la fornitura di tali servizi, sotto forma di «autorizzazioni generali» o di «licenze individuali», secondo le definizioni in appresso:

— «autorizzazione generale»: un'autorizzazione che, indipendentemente dal fatto che sia disciplinata da una «licenza per categoria» o da una normativa generale, e che preveda o meno una registrazione, non obbliga le imprese interessate ad ottenere una decisione esplicita da parte delle autorità di regolamentazione nazionali per poter esercitare i diritti derivanti dall'autorizzazione;

— «licenza individuale»: un'autorizzazione concessa da un'autorità di regolamentazione nazionale, la quale conferisce diritti specifici ad un'impresa, ovvero l'assoggetta ad obblighi specifici, se del caso oltre all'autorizzazione generale, così che tale impresa non può esercitare i diritti di cui trattasi senza la previa decisione dell'autorità di regolamentazione nazionale.

b) «Autorità di regolamentazione nazionale»: ogni ente, giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente dagli organismi di telecomunicazione, incaricato da uno Stato membro di elaborare le autorizzazioni e di verificarne il rispetto.

c) Procedura di «sportello unico»: sistema procedurale che agevola l'ottenimento di licenze individuali ovvero, nel caso delle autorizzazioni generali e se necessario, la notifica a più autorità di regolamentazione nazionali, grazie ad una procedura coordinata e in un unico luogo.

d) «Esigenze fondamentali»: motivi non economici di pubblico interesse che possono indurre uno Stato membro a imporre condizioni relative all'installazione e/o alla gestione di reti di telecomunicazione o alla prestazione di servizi di telecomunicazioni. Tali motivi sono la sicurezza di funzionamento della rete, la salvaguardia della sua integrità e, in casi giustificati, l'interoperabilità dei servizi, la protezione dei dati, la tutela dell'ambiente e la pianificazione urbana e del territorio, nonché l'uso effettivo dello spettro di frequenze e la necessità di evitare interferenze dannose tra sistemi di telecomunicazione radio fissi e altri sistemi tecnici, terrestri o spaziali. La protezione dei dati può comprendere la tutela dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate e la tutela della vita privata.

2. Si applicano, ove pertinenti, le altre definizioni di cui alla direttiva 90/387/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision-ONP) [1], e alla direttiva sull'interconnessione alla presente direttiva.

Articolo 3

Principi relativi alle autorizzazioni

1. Qualora gli Stati membri subordinino la prestazione di servizi di telecomunicazione a un'autorizzazione, la concessione dell'autorizzazione e le relative condizioni sono conformi ai principi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

2. Le autorizzazioni possono contenere solamente le condizioni di cui all'allegato. Inoltre, tali condizioni debbono essere obiettivamente giustificate in rapporto al servizio interessato, non discriminatorie, proporzionali e trasparenti.

3. Gli Stati membri fanno sì che i servizi di telecomunicazione e/o le reti di telecomunicazione possano essere prestati senza autorizzazione ovvero in base ad autorizzazioni generali, assortite, ove necessario, di diritti e obblighi, per i quali è necessaria una valutazione individuale delle domande e che danno luogo alla concessione di una o più licenze individuali. Gli Stati membri possono concedere licenze individuali solo se il beneficiario accede a risorse scarse, fisiche o di altro tipo, ovvero è soggetto ad obblighi particolari o gode di diritti speciali, secondo le disposizioni della sezione III.

[1] GU n. L 192 del 24. 7. 1990, pag. 1.

4. Nella formulazione e applicazione dei loro sistemi di autorizzazione, gli Stati membri agevolano la fornitura dei servizi di telecomunicazione tra gli Stati membri.

SEZIONE II

AUTORIZZAZIONI GENERALI

Articolo 4

Condizioni relative alle autorizzazioni generali

1. Qualora gli Stati membri subordinino la prestazione di servizi di telecomunicazioni ad autorizzazioni generali, le condizioni, ove giustificato, di queste ultime imposte sono quelle elencate nell'allegato, ai punti 2 e 3. Tali autorizzazioni realizzano il sistema meno oneroso possibile nel rispetto delle pertinenti esigenze fondamentali e delle altre pertinenti esigenze d'interesse pubblico di cui all'allegato, ai pertinenti punti 2 e 3.

2. Gli Stati membri si accertano che le condizioni imposte dalle autorizzazioni generali siano opportunamente pubblicate in modo che le parti interessate possano agevolmente accedere a tali informazioni. Nella Gazzetta ufficiale dello Stato membro interessato nonché nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, si fa riferimento alla pubblicazione.

3. Gli Stati membri possono modificare le condizioni imposte ad un'autorizzazione generale nei casi oggettivamente giustificati e in modo proporzionale. Nel far ciò, gli Stati membri rendono debitamente nota la loro intenzione in tal senso e danno alle parti interessate la possibilità di comunicare il proprio punto di vista sulle modifiche proposte.

Articolo 5

Procedure relative alle autorizzazioni generali

1. Fatte salve le disposizioni della sezione III, gli Stati membri non precludono ad un'impresa che osserva le condizioni imposte dall'autorizzazione generale, a norma dell'articolo 4, la prestazione del servizio di telecomunicazione e/o delle reti di telecomunicazione.

2. Gli Stati membri possono esigere che, prima di fornire il servizio e/o le reti di telecomunicazione, l'impresa che gode di un'autorizzazione generale notifichi all'autorità di regolamentazione nazionale la propria intenzione in tal senso e comunichi le informazioni, relative al servizio in oggetto, necessarie al fine di verificare la conformità alle condizioni stabilite a norma dell'articolo 4. All'impresa può essere imposto un periodo di attesa a decorrere alla ricezione formale di tutte le informazioni richieste, pubblicate a norma del paragrafo 4, non superiore a quattro settimane prima di iniziare a prestare i servizi oggetto dell'autorizzazione generale.

3. Se l'impresa beneficiaria di un'autorizzazione generale non si conforma alle condizioni imposte dall'autorizzazione generale a norma dell'articolo 4, l'autorità di regolamentazione nazionale può comunicare all'impresa che questa non ha diritto di avvalersi dell'autorizzazione generale e/o imporre a tale impresa, in modo proporzionato, disposizioni specifiche volte ad assicurare il rispetto delle condizioni. L'autorità di regolamentazione nazionale offre al contempo all'impresa una ragionevole opportunità per render noto il proprio punto di vista sull'applicazione delle condizioni e per rimediare alle eventuali violazioni entro un mese a decorrere all'intervento dell'autorità di regolamentazione nazionale. Se l'impresa in oggetto rimedia alle violazioni, l'autorità di regolamentazione nazionale, entro due mesi dal suo intervento iniziale, annulla o modifica opportunamente la propria decisione, indicandone le motivazioni. Se l'impresa in oggetto non ovvia alle violazioni, l'autorità di regolamentazione nazionale, entro due mesi dal suo intervento iniziale, conferma la propria decisione, indicandone le motivazioni. La decisione è notificata all'impresa entro una settimana dall'adozione. Gli Stati membri prevedono una procedura di ricorso contro tale decisione. da proporre dinanzi ad un organismo indipendente dall'autorità di regolamentazione nazionale.

4. Gli Stati membri fanno sì che le informazioni relative alle procedure per le autorizzazioni generali siano opportunamente pubblicate in modo che le parti interessate possano accedervi agevolmente. Nella Gazzetta ufficiale dello Stato membro interessato nonché nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* si fa riferimento alla pubblicazione.

Articolo 6

Diritti e oneri per le procedure di autorizzazione generali

Fatti salvi i contributi finanziari per la prestazione del servizio universale secondo l'allegato, gli Stati membri fanno sì che i diritti richiesti alle imprese per le procedure di autorizzazione siano intesi a coprire esclusivamente i costi amministrativi connessi al rilascio, alla gestione, al controllo e all'attuazione del relativo sistema di autorizzazione generale. Tali diritti sono pubblicati in maniera opportuna e dettagliata, affinché si possa accedere agevolmente a tali informazioni.

SEZIONE III

LICENZE INDIVIDUALI

Articolo 7

Ambito di applicazione

1. Gli Stati membri possono rilasciare licenze individuali solo per i seguenti scopi:

a) per permettere al titolare della licenza l'accesso a frequenze radio o a numerazioni;

b) per concedere al titolare della licenza diritti particolari per l'accesso a terreni pubblici o privati;

c) per imporre al titolare della licenza oneri e condizioni inerenti alla fornitura obbligatoria al pubblico di servizi e/o reti di telecomunicazione pubbliche, ivi compresi gli obblighi che impongono al titolare della licenza la fornitura del servizio universale e gli altri obblighi previsti dalla normativa ONP;

d) per imporre, secondo le norme comunitarie sulla concorrenza, obblighi specifici ai titolari di licenza che detengano una notevole forza di mercato, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva sull'interconnessione, per quanto riguarda la fornitura di reti e servizi di telecomunicazioni al pubblico.

2. In deroga al paragrafo 1, la prestazione di servizi di telefonia vocale aperti al pubblico, la creazione e la fornitura di reti di telecomunicazione pubbliche nonché di altre reti che prevedono l'utilizzo delle frequenze radio possono essere soggette a licenze individuali.

Articolo 8

Condizioni relative alle licenze individuali

1. Le condizioni che, oltre a quelle stabilite per le autorizzazioni generali, possono essere imposte, ove giustificato, alle licenze individuali sono elencate nell'allegato, punti 2 e 4.

Le condizioni possono essere connesse solo a situazioni che giustifichino la concessione di tale tipo di licenza, come definita all'articolo 7.

2. Gli Stati membri possono incorporare i termini delle pertinenti autorizzazioni generali nelle licenze individuali, imponendo le condizioni stabilite nell'allegato alla licenza individuale.

I diritti attribuiti in base ad un'autorizzazione generale e le condizioni ad essa relative non possono essere limitati o estesi dalla concessione di una licenza individuale, tranne nei casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata, in particolare per riflettere obblighi inerenti alla fornitura del servizio universale e/o al controllo di una quota di mercato significativa ovvero per tener conto degli obblighi inerenti alle offerte nel corso di una procedura di licitazione.

3. Fatto salvo l'articolo 20, gli Stati membri si assicurano che le condizioni delle licenze individuali siano opportunamente pubblicate in modo che le parti interessate possano agevolmente accedere a tali informazioni. Nella Gazzetta ufficiale dello Stato membro interessato, nonché nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* si fa riferimento alla pubblicazione di tali informazioni.

4. Gli Stati membri possono modificare le condizioni imposte ad una licenza individuale in casi obiettivamente giustificati e in maniera proporzionata. Nel far ciò, gli Stati membri rendono nota opportunamente la propria intenzione in tal senso e danno alle parti interessate la possibilità di comunicare il loro punto di vista sulle modifiche previste.

Articolo 9

Procedure per la concessione di licenze individuali

1. Lo Stato membro che concede licenze individuali fa sì che le informazioni sulle procedure relative alle licenze individuali siano pubblicate in modo opportuno affinché siano agevolmente accessibili.

Nella Gazzetta ufficiale dello Stato membro interessato, nonché *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* si fa riferimento alla pubblicazione di tale informazione.

2. Lo Stato membro che intende concedere licenze individuali:

— lo fa mediante procedure aperte, non discriminatorie e trasparenti e, a tal fine, sottopone tutti i candidati alle stesse procedure, in assenza di una ragione obiettiva per un trattamento differenziato, e

— stabilisce limiti di tempo ragionevoli; in particolare, comunica al richiedente la decisione al più presto e comunque non oltre sei settimane dalla ricezione della domanda. Nelle disposizioni adottate per l'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri possono prorogare tale limite di tempo fino a quattro mesi in casi obiettivamente giustificati, definiti specificamente in tali disposizioni. In particolari, nel caso delle procedure di gara gli Stati membri possono prorogare ulteriormente tale limite di tempo di quattro mesi. Tali limiti non pregiudicano eventuali accordi internazionali applicabili relativi al coordinamento internazionale delle frequenze e dei satelliti.

3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 10, paragrafo 1, ogni impresa che osserva le condizioni decise e pubblicate dagli Stati membri secondo le pertinenti disposizioni della presente direttiva, ha titolo a ottenere una licenza individuale. Tuttavia, qualora un'impresa che domanda una licenza individuale non fornisca le informazioni che è tenuta ragionevolmente a dare al fine di dimostrare che osserva le condizioni stabilite secondo le pertinenti disposizioni della presente direttiva, l'autorità di regolamentazione nazionale può rifiutare di concedere la licenza individuale.

4. Se il titolare di una licenza individuale non osserva una delle condizioni indicate nella licenza secondo le pertinenti disposizioni della presente direttiva, l'autorità di regolamentazione nazionale può revocare, modificare o sospendere la licenza individuale o imporre in maniera proporzionata misure specifiche per garantirne l'osservanza. L'autorità di regolamentazione nazionale offre, nel contempo, all'impresa una ragionevole opportunità per render noto il proprio punto di vista sull'applicazione delle condizioni e, eccetto che nei casi di violazioni ripetute da parte della suddetta impresa, nei quali l'autorità di regolamentazione può adottare immediatamente le disposizioni adeguate, per rimediare alle eventuali violazioni, entro un mese a decorrere dal proprio intervento. Se l'impresa rimedia alle violazioni, l'autorità di regolamentazione nazionale, entro due mesi dall'intervento iniziale, annulla o modifica opportunamente la propria decisione motivandola. Se l'impresa non ovvia alle violazioni, l'autorità di regolamentazione nazionale entro due mesi dal suo intervento iniziale conferma, motivandola, la propria decisione. La decisione è notificata all'impresa interessata entro una settimana dall'adozione. Gli Stati membri prevedono una procedura di ricorso contro tale decisione da proporre dinanzi ad un organismo indipendente dall'autorità di regolamentazione nazionale.

5. Nel caso di interferenze dannose tra una rete di telecomunicazione che utilizza frequenze radio e altri sistemi tecnici, l'autorità di regolamentazione nazionale può predere immediate iniziative per ovviare al problema. In tal caso si dà successivamente all'impresa in questione una ragionevole opportunità per rendere noto il proprio punto di vista e per proporre rimedi all'interferenza dannosa.

6. Gli Stati membri che rifiutano la concessione o revocano, modificano o sospendono una licenza individuale, informano l'impresa interessata delle ragioni. Gli Stati membri prevedono una procedura appropriata di ricorso contro tale rifiuto, revoca, modifica o sospensione, da proporre dinanzi ad un organismo indipendente dall'autorità di regolamentazione nazionale.

Articolo 10

Limitazione del numero delle licenze individuali

1. Gli Stati membri possono limitare il numero di licenze individuali per una categoria di servizi di telecomunicazione e per la creazione e/o la gestione di un'infrastruttura di telecomunicazione solo al fine di assicurare un uso efficiente delle frequenze radio o, per il tempo necessario a rendere disponibili numeri sufficienti secondo la normativa comunitaria.

2. Uno Stato membro che intenda limitare il numero di licenze individuali concesse, a norma del paragrafo 1:

— tiene nel debito conto la necessità di ottimizzare i vantaggi degli utenti e di agevolare lo sviluppo della concorrenza;

— permette alle parti interessate di esprimere il proprio punto di vista nelle limitazioni;

— pubblica, motivandola, la decisione di limitare il numero di licenze individuali;

— riesamina le limitazioni a intervalli di tempo ragionevoli;

— sollecita la presentazione di domande di licenze.

3. Gli Stati membri concedono le licenze individuali in base a criteri di selezione che devono essere obiettivi, non discriminatori, dettagliati, trasparenti e proporzionati. La selezione tiene in debito conto la necessità di agevolare lo sviluppo della concorrenza e di ottimizzare i vantaggi degli utenti.

Gli Stati membri fanno sì che le informazioni sui criteri di selezione siano pubblicate anticipatamente in maniera appropriata, perché siano facilmente accessibili. Nella Gazzetta ufficiale dello Stato membro interessato si fa riferimento alla pubblicazione di tali informazioni.

4. Se, al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva o successivamente, uno Stato membro, di propria iniziativa o su domanda di un'impresa, constata che il numero di licenze individuali può essere aumentato, pubblica tale informazione e invita alla presentazione di ulteriori domande di licenze.

Articolo 11

Diritti e oneri per le licenze individuali

1. Gli Stati membri fanno sì che i diritti richiesti alle imprese per le procedure di autorizzazione siano esclusivamente intesi a coprire i costi amministrativi sostenuti per il rilascio, la gestione, il controllo e l'esecuzione delle

relative licenze individuali. I diritti per le licenze individuali sono proporzionati al lavoro che esse comportano e sono pubblicati in maniera appropriata e sufficientemente dettagliata perché possano essere facilmente accessibili.

2. In deroga al paragrafo 1 quando siano utilizzate risorse rare, gli Stati membri possono permettere all'autorità di regolamentazione nazionale di imporre diritti che riflettono la necessità di assicurare l'uso ottimale di tali risorse. I diritti devono essere non discriminatori e tener particolare conto della necessità di incoraggiare lo sviluppo di servizi innovativi e la concorrenza.

SEZIONE IV

PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE IN TUTTA LA COMUNITÀ

Articolo 12

Armonizzazione

1. Ogni qual volta ciò sia necessario, sono armonizzate le condizioni delle autorizzazioni generali e le procedure per la concessione di queste ultime.

L'armonizzazione delle condizioni e procedure è intesa ad istituire un sistema il meno oneroso possibile che sia in grado di garantire il rispetto delle disposizioni della presente direttiva, in particolare degli articoli 3, 4 e 5 e delle esigenze fondamentali e delle altre esigenze d'interesse pubblico di cui all'allegato, punti 1, 2 e 3.

L'armonizzazione è inoltre intesa ad istituire un complesso equilibrato di diritti e di obblighi per le imprese titolari delle autorizzazioni.

2. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 16, conferisce mandati alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni (CEPT), al Comitato europeo per le questioni regolamentari in materia di telecomunicazioni (ECTRA), al CEPT/Comitato di radiocomunicazioni europeo (ERC), o ad altri organismi di armonizzazione pertinenti. I mandati precisano i compiti da eseguire e le categorie di autorizzazione generale da armonizzare e stabilisce un calendario per l'elaborazione delle condizioni e delle procedure armonizzate.

3. Alla luce dei lavori svolti in base al paragrafo 2 e fatto salvo l'articolo 7, è adottata, secondo la procedura di cui all'articolo 17, una decisione in cui viene dichiarato che si applica l'autorizzazione generale armonizzata.

Articolo 13

Procedura di sportello unico

1. Se del caso e in collaborazione con la CEPT/ECTRA e il CEPT/ERC, la Commissione prende le misure necessarie per l'istituzione di una procedura di sportello unico per la concessione delle licenze individuali e, nel caso delle autorizzazioni generali, per le procedure di notifica, comprese le opportune modalità di amministrazione, secondo la procedura di cui all'articolo 17. Nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* sono pubblicate le informazioni relative alla procedura di sportello unico.

2. La procedura di sportello unico è conforme alle seguenti condizioni:

a) essa è aperta a tutte le imprese che intendono fornire servizi di telecomunicazioni nella Comunità;

b) è possibile presentare domande e notifiche, e sono designati uno o più organismi presso i quali possono essere presentate le domande e/o le notifiche;

c) nel caso delle licenze individuali, gli organismi presso i quali sono state presentate le domande inoltrano le stesse alle rispettive autorità di regolamentazione nazionali, entro sette giorni lavorativi dalla ricezione formale.

Nel caso delle autorizzazioni generali, gli organismi presso i quali sono state presentate le notifiche inoltrano le stesse alle rispettive autorità di regolamentazione nazionali, entro due giorni lavorativi dalla ricezione formale;

d) nel caso delle licenze individuali, le autorità di regolamentazione nazionali decidono in merito alla concessione di tale licenza entro il limite temporale di cui all'articolo 9, paragrafo 2; entro una settimana dall'adozione notificano la decisione al richiedente e all'organismo presso il quale è stata presentata la domanda.

Nel caso delle autorizzazioni generali, le autorità di regolamentazione nazionali osservano il limite temporale di cui all'articolo 5, paragrafo 2;

e) l'articolo 9 e l'articolo 5 si applicano rispettivamente alle domande di licenze individuali e alle notifiche introdotte con la procedura di sportello unico;

f) gli organismi presso i quali possono essere presentate le domande e/o le notifiche sottopongo alla Commissione una relazione annuale sul funzionamento della procedura di sportello unico, contenente le informazioni sulle domande respinte e sulle obiezioni sollevate riguardo alle notifiche;

g) gli organismi che partecipano alla procedura di sportello unico si impegnano a rispettare il livello di riservatezza di cui all'articolo 20.

SEZIONE V

COMITATO PER IL RILASCIO DELLE LICENZE

Articolo 14

Istituzione del comitato per il rilascio delle licenze

La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentati degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Il comitato è denominato comitato delle licenze (in appresso denominato: «il comitato»).

Articolo 15

Scambio di informazioni

Se necessario, la Commissione informa il comitato sui risultati di regolari consultazioni con i rappresentanti degli organismi di telecomunicazione, con gli utenti, i consumatori, i produttori, i fornitori di servizi e i sindacati.

Inoltre, il Comitato, alla luce della politica comunitaria nel settore delle telecomunicazioni, incoraggia lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione sulla situazione e gli sviluppi della regolamentazione relativa all'autorizzazione dei servizi di telecomunicazione.

Articolo 16

Procedura del comitato n. I (*)

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

(*) Procedure definite dalla decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 33).

Articolo 17

Procedura del Comitato n. II b (*)

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in senso al comitato ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

— la Commissione differisce di tre mesi, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise;

— il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

SEZIONE VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 18

Paesi terzi

1. Gli Stati membri possono informare la Commissione delle difficoltà di ordine generale incontrate, de jure o de facto, da organizzazioni comunitarie per ottenere le autorizzazioni e per svolgere la propria attività sulla base di tali autorizzazioni nei paesi terzi che siano state segnalate loro.

2. Qualora venga informata di siffatte difficoltà, la Commissione può, se necessario, presentare al Consiglio proposte relative ad un appropriato mandato di negoziato al fine di ottenere diritti comparabili per le organizzazioni comunitarie in tali paesi terzi. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.

3. Le misure decise a norma del paragrafo 2 lasciano impregiudicati gli obblighi della Comunità e degli Stati membri derivanti da accordi internazionali in materia.

Articolo 19

Nuovi servizi

Fatte salve le sezioni II e III, qualora la fornitura di un servizio di telecomunicazione non sia coperta da un'autorizzazione generale e qualora tale servizio e/o rete non possano essere forniti senza autorizzazione, gli Stati membri, non oltre sei settimane da quando hanno ricevuto una domanda, adottano condizioni transitorie che consentano all'impresa di iniziare a fornire il servizio o rigettano la domanda e informano l'impresa interessata della motivazione. Successivamente, non appena possibile, gli Stati membri adottano condizioni definitive o consentono la fornitura del servizio in questione senza autorizzazione o motivano un eventuale rifiuto. Gli Stati membri stabiliscono una procedura adeguata per presentare ricorso a un'istituzione indipendente dall'autorità di regolamentazione nazionale contro i rifiuti ad adottare condizioni transitorie o definitive, contro i rigetti delle domande o contro i rifiuti a consentire la fornitura del servizio senza autorizzazione.

Articolo 20

Riservatezza

1. Le autorità di regolamentazione nazionali non divulgano le informazioni coperte da segreto d'ufficio, in particolare informazioni relative a imprese, alle loro relazioni commerciali o agli elementi che compongono i costi.

2. Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto delle autorità di regolamentazione nazionali di procedere alla divulgazione qualora sia indispensabile per l'adempimento dei loro compiti ma, in tal caso, tale divulgazione deve essere proporzionata e prendere in considerazione i legittimi interessi delle imprese quanto alla protezione dei loro segreti commerciali.

3. Il paragrafo 1 non osta alla pubblicazione di informazioni sulle condizioni di concessione delle licenze che non includono informazioni di natura riservata.

Articolo 21

Notificazione

1. Oltre a quelle già richieste ai sensi della direttiva 90/388/CEE, gli Stati membri forniscono alla Commissione le seguenti informazioni:

— nome e indirizzo delle autorità nazionali e degli organismi competenti a rilasciare le autorizzazioni nazionali;

— informazioni sui sistemi di autorizzazione nazionali.

2. Entro un mese dalla loro entrata in vigore, gli Stati membri notificano ogni eventuale modifica riguardante le informazioni fornite a norma del paragrafo 1.

Articolo 22

Autorizzazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva

1. Gli Stati membri adoperano tutte le energie necessarie affinché le autorizzazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva si conformino alle disposizioni di quest'ultima anteriormente al 1° gennaio 1999.

2. Qualora l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva comporti modifiche delle condizioni delle autorizzazioni già esistenti, gli Stati membri possono estendere la validità delle condizioni diverse da quelle che conferiscono diritti speciali o esclusivi, aboliti o da abolire secondo la normativa comunitaria, a condizione di non pregiudicare i diritti delle altre imprese sanciti dal diritto comunitario, compresa la presente direttiva. In tali casi, gli Stati membri notificano alla Commissione le azioni intraprese a tale scopo, motivandole.

3. Fatto salvo il paragrafo 2, gli obblighi risultanti dalle autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva non conformi con la stessa data del 1° gennaio 1999 saranno inefficaci.

Ove giustificato, gli Stati membri possono, su richiesta, ottenere dalla Commissione, un differimento di tale data.

Articolo 23

Riesame

Anteriormente al 1° gennaio 2000, la Commissione predispone una relazione da sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio e da corredare, se del caso, di nuove proposte legislative. La relazione comprende una valutazione, in base all'esperienza acquisita, della necessità di un ulteriore sviluppo delle strutture normative per quanto riguarda le autorizzazioni, in particolare in relazione all'armonizzazione delle procedure e al campo di applicazione delle licenze individuali, ad altri aspetti dell'armonizzazione e ai servizi e alle reti transeuropei. La relazione comprende altresì proposte intesa a raggruppare i vari comitati esistenti previsti dalla legislazione comunitaria in materia di telecomunicazioni. Nella relazione sono inoltre considerate le modifiche necessarie per adattare il contenuto degli allegati, i nuovi sviluppi tecnologici e le procedure pratiche appropriate, nonché l'articolo 7, paragrafo 2.

Articolo 24

Differimento

Agli Stati membri cui si riferiscono le risoluzioni del Consiglio del 22 luglio 1993 e del 22 dicembre 1994, che godono di un ulteriore periodo di transizione per la liberalizzazione dei servizi di telecomunicazione è concesso, fino a quando e nella misura in cui essi si avvalgano di tale periodo di transizione, il differimento dell'esecuzione degli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 3 e agli articoli 7, 9, 10 paragrafo 1, 12, 13 e 22. Gli Stati membri informano la Commissione della loro intenzione di avvalersene.

Articolo 25

Attuazione

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, e pubblicano le condizioni e procedure relative alle autorizzazioni, il più presto possibile e comunque entro il 31 dicembre 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 26

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 27

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 10 aprile 1997.

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il Presidente	*Il Presidente*
J. M. GIL-ROBLES	A. VAN DOK VAN WEELE

ALLEGATO

EVENTUALI CONDIZIONI DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le condizioni delle autorizzazioni devono essere conformi alle norme del trattato CE in materia di concorrenza.

2. Condizioni che possono essere associate a tutte le autorizzazioni, in casi giustificati e in base al principio della proporzionalità.

2.1. Condizioni che mirano a garantire la conformità con le pertinenti esigenze fondamentali.

2.2. Condizioni connesse alla fornitura d'informazioni ragionevolmente necessarie per verificare l'ottemperanza con le condizioni applicabili e a fini statistici.

2.3. Condizioni intese a prevenire comportamenti anticoncorrenziali nei mercati delle telecomunicazioni, comprese misure volte ad assicurare che le tariffe siano non discriminatorie e non provochino distorsioni della concorrenza.

2.4. Condizioni collegate all'uso efficace ed effettivo delle capacità di numerazione.

3. Condizioni specifiche possono essere associate alle autorizzazioni generali per la fornitura di servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico e di reti pubbliche di telecomunicazione per la fornitura di tali servizi, in casi giustificati e in base al principio della proporzionalità.

3.1. Condizioni attinenti alla protezione degli utenti e degli abbonati, in particolare per quanto concerne:

— l'approvazione preliminare da parte delle autorità di regolamentazione nazionali dei contratti standard per abbonati,

— la fornitura di fatture dettagliate e accurate,

— la creazione di una procedura per dirimere le controversie,

— l'appropriata pubblicizzazione delle variazioni nelle condizioni di accesso, incluse tariffazione, qualità e disponibilità del servizio.

3.2. Contributo finanziario per la fornitura del servizio universale, conformemente alla normativa comunitaria.

3.3. Disponibilità della banca dati degli utenti necessaria per la fornitura dell'informazione di directory universale.

3.4. Fornitura dei servizi di emergenza.

3.5. Disposizioni speciali per le persone disabili.

3.6. Condizioni attinenti all'interconnessione delle reti e all'interoperabilità dei servizi conformemente alla direttiva sull'interconnessione e agli obblighi imposti dalla normativa comunitaria.

4. Condizioni specifiche che possono essere associate alle licenze individuali, in casi giustificati e in base al principio della proporzionalità.

4.1. Condizioni specifiche legate all'attribuzione di diritti di numerazione (concordanza con gli schemi nazionali di numerazione).

4.2. Condizioni specifiche legate all'uso effettivo e all'efficace gestione di frequenze radio.

4.3. Esigenze specifiche ambientali e di assetto territoriale, comprese condizioni legate alla concessione dell'accesso a terreni pubblici o privati e condizioni legate all'ubicazione e all'uso comune delle strutture.

4.4. Durata massima, che non deve essere irragionevolmente breve, in particolare per garantire l'uso efficiente delle frequenze radio o delle numerazioni o per concedere l'accesso a terreni pubblici o privati, fatte salve le altre disposizioni riguardanti il ritiro o la sospensione delle licenze.

4.5. Rispetto all'obbligo di fornire un servizio universale, conformemente alla direttiva sull'interconnessione e alla direttiva 95/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1995, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale [1].

4.6. Condizioni applicate agli operatori che godono di una posizione di mercato significativa, come notificato dagli Stati membri conformemente alla direttiva sull'interconnessione per garantire l'interconnessione o il controllo di una notevole forza di mercato.

4.7. Condizioni relative alla proprietà, conformemente al diritto comunitario o agli impegni assunti dalla Comunità nei confronti dei paesi terzi.

[1] GU n. L 321 del 30. 12. 1995, pag. 6.

4.8. Esigenze relative alla qualità, disponibilità e continuità del servizio o della rete, inclusa la competenza finanziaria, di gestione e tecnica del richiedente e le disposizioni che fissano un periodo minimo di attività nonché, se del caso e conformemente al diritto comunitario, la fornitura obbligatoria di servizi o reti pubblici di telecomunicazione.

4.9. Condizioni specifiche per la fornitura di linee affittate a norma della direttiva 92/44/CEE del Consiglio, del 5 giugno 1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision-ONP) alle linee affittate (1).

L'elenco delle condizioni lascia impregiudicate:

— le altre eventuali condizioni giuridiche non specifiche del settore delle telecomunicazioni, e

— le misure adottate dagli Stati membri conformemente alle esigenze di interesse pubblico riconosciute dal trattato CE, in particolare dagli articoli 36 e 56, segnatamente in relazione alla moralità pubblica, alla pubblica sicurezza, comprese le indagini sulle attività criminali, e all'ordine del pubblico.

(1) GU n. L 165 del 19. 6. 1992, pag. 27. Direttiva modificata dalla decisione 94/439/CE della Commissione (GU n. L 181 del 15. 7. 1994, pag. 40).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 1997

che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di cuscinetti a sfere con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 30 mm, originari del Giappone

(97/287/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1], modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 [2], in particolare l'articolo 9 e l'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

(1) Nel luglio 1984, il Consiglio ha imposto con regolamento (CEE) n. 2089/84 [3] un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuscinetti a sfere con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 30 mm (in appresso nel testo «cuscinetti a sfere») originari del Giappone e di Singapore [4]. Con avviso del 18 giugno 1988, la Commissione ha avviato un riesame delle misure in vigore relative alle importazioni originarie del Giappone che si è concluso con la modifica da parte del Consiglio del dazio antidumping in vigore con il regolamento (CEE) n. 2685/90 [5].

(2) Il 1° ottobre 1994, la Federazione delle associazioni dei produttori dei cuscinetti a sfere (FEBMA) ha presentato, a nome dei produttori comunitari che assertivamente rappresentano una porzione maggioritaria del totale della produzione comunitaria dei cuscinetti in questione, una domanda relativa ad un riesame provvisorio delle misure antidumping imposte dal regolamento (CEE) n. 2685/90.

(3) Secondo la domanda, le misure antidumping in vigore non erano più sufficienti per agire contro il dumping causa del pregiudizio in seguito all'asserito aumento del margine di dumping e del conseguente pregiudizio.

(4) Visto che esistevano sufficienti elementi di prova per giustificare l'apertura di un riesame intermedio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [6] il 23 marzo 1995 [7] la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura di un riesame intermedio delle misure antidumping relative alle importazioni di cuscinetti a sfere originari del Giappone.

(5) La Commissione ha ufficialmente informato i produttori comunitari, gli importatori e i produttori giapponesi notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del Giappone, dell'apertura dell'inchiesta ed ha offerto alle parti interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite.

[1] GU n. L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.
[2] GU n. L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1.
[3] GU n. L 193 del 21. 7. 1984, pag. 1.
[4] GU n. C 159 del 18. 6. 1988, pag. 2.
[5] GU n. L 256 del 20. 9. 1990, pag. 1.
[6] GU n. L 349 del 13. 12. 1994, pag. 1; sostituito dal regolamento (CE) n. 384/96.
[7] GU n. C 71 del 23. 3. 1995, pag. 4.

(6) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione.

(7) Il periodo dell'inchiesta nel presente procedimento è compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1994. Il periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1994 è stato utilizzato per l'analisi dell'andamento dei fattori esaminati ai fini dell'accertamento dell'eventuale pregiudizio subito dall'industria comunitaria a causa delle importazioni in questione.

(8) Per l'analisi del pregiudizio e la comparabilità dei dati raccolti nel periodo di cui al punto 7, i dati relativi alla Comunità dei 15 sono stati applicati anche per quanto riguarda il periodo precedente all'ampliamento della Comunità in seguito all'adesione della Svezia, della Finlandia e dell'Austria.

(9) L'inchiesta ha superato i termini normali a causa della complessità dell'accertamento del pregiudizio e degli aspetti relativi alla causalità del procedimento, che era dovuta principalmente al numero elevato e alla varietà dei tipi del prodotto soggetto all'inchiesta.

(10) L'industria comunitaria, a nome della quale è stata presentata una richiesta di riesame intermedio, è composta dai seguenti produttori:

— SKF France SA (Francia);
— SKF Industrie SpA (Italia);
— ROL Rolamentos Portugueses SARL (Portogallo);
— GRW Gebr. Reinfurt GmbH & Co. KG (Germania);
— INA Kugellager Schaeffler KG (Germania).

(11) Durante il periodo dell'inchiesta, le imprese sottoelencate hanno esportato cuscinetti a sfere dal Giappone nella Comunità europea e hanno collaborato con la Commissione nell'ambito dell'inchiesta relativa al riesame:

— Sapporo Precision Ltd;
— NTN Corporation Ltd;
— Nankai Seiko Co. Ltd;
— Nachi-Fujikoshi Corp.;
— Koyo Seiko Co. Ltd;
— NSK Ltd;
— Inoue Jikuuke Kogyo Ltd;
— Izumoto Seiko Co. Ltd;
— Tottori Yamakei Bearing Seisakusho Ltd;
— Nakai Bearings Co. Ltd;
— Fujino Iron Works Ltd;
— NSK Micro Precision Ltd.

(12) L'importatore indipendente ISO Import Standard Office (Francia), ha collaborato con la Commissione nel quadro dell'inchiesta.

(13) Inoltre, numerosi utilizzatori finali hanno presentato osservazioni delle quali si è tenuto conto nella misura in cui esse erano corroborate da elementi di prova.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(14) I prodotti oggetto del procedimento sono i cuscinetti radiali ad un unico ordine di sfere, il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 30 mm, classificati al codice NC 8482 10 10. I cuscinetti a sfere sono utilizzati principalmente come prodotti intermedi per il montaggio di beni di consumo e beni strumentali oppure come prezzi di ricambio.

(15) In Giappone e nella Comunità, i cuscinetti a sfere sono venduti essenzialmente a due categorie di acquirenti: gli utilizzatori e i distributori.

(16) È stato accertato che i cuscinetti a sfere prodotti in Giappone, venduti sul mercato interno ed esportati verso la Comunità e quelli prodotti da produttori comunitari sono simili per quanto riguarda le caratteristiche fisiche e gli impieghi. Di conseguenza, essi sono stati considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio.

C. DEFINIZIONE DI INDUSTRIA COMUNITARIA

(17) Ai fini del regolamento (CEE) n. 2685/90 (vedi considerando 32), le società produttrici nella Comunità controllate da società giapponesi sono escluse dalla definizione di industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 384/96. Quest'approccio è ritenuto giustificato in quanto le imprese sono collegate agli esportatori giapponesi del prodotto oggetto dell'inchiesta. Le società vendono tutta la loro produzione a società consociate situate nella Comunità che sono collegate altresì agli esportatori giapponesi e si occupano della vendita dei cuscinetti a sfere prodotti nella Comunità e di quelli importati dal Giappone. È stato considerato che in tali circostanze le società produttrici nella Comunità potrebbero beneficiare di pratiche commerciali sleali. Le società in questione non si sarebbero quindi comportate come normali produttori comunitari, ma rappresenterebbero piuttosto una fonte di approvvigionamento supplementare degli esportatori responsabili di pratiche di dumping.

(18) Uno dei produttori comunitari menzionati nel punto 10 non ha risposto al questionario della Commissione entro il termine fissato. In considerazione della mancata cooperazione da parte dell'impresa in questione, essa è stata esclusa dalla definizione di industria comunitaria secondo quanto stabilito dalla denuncia e quindi dall'accertamento del pregiudizio nel quadro della presente inchiesta.

Per la parte restante dell'analisi, per «industria comunitaria» si intendono i produttori comunitari che hanno collaborato e che hanno sostenuto la denuncia, la cui produzione complessiva di cuscinetti a sfere costituisce una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 384/96.

D. PREGIUDIZIO

Consumo

(19) Tra il 1991 ed il 1994, il consumo di cuscinetti a sfere nella Comunità europea dei 15 è aumentato da circa 390 a circa 536 milioni di unità, ossia del 38 % circa. L'espansione della domanda è il risultato dell'impatto del ciclo economico generale sul mercato dei cuscinetti a sfere, le cui dimensioni variano secondo il livello generale di attività degli utilizzatori.

Volume e quote di mercato delle importazioni

(20) Tra il 1991 e il periodo dell'inchiesta, le importazioni di cuscinetti a sfere originari del Giappone sono diminuite da 808 a 618 tonnellate, ossia del 23,5 %. Le vendite nella Comunità di cuscinetti a sfere originari del Giappone, in unità, sono diminuite da 19,6 a 18,7 milioni di unità, ossia del 4,5 % durante lo stesso periodo.

(21) Conformemente a questa tendenza e contrariamente a quanto l'industria comunitaria ha affermato, la quota di mercato delle importazioni in esame è scesa in maniera costante dal 1991, diminuendo dal 5,1 % nel 1991 al 3,5 % nel 1994.

Prezzi delle esportazioni

(22) I prezzi applicati ad alcuni tipi di prodotti da un campione rappresentativo dei produttori giapponesi che hanno fornito i dati relativi ai prezzi di vendita sono stati confrontati con i prezzi applicati a tipi identici dai produttori comunitari, per categorie di clienti, in quattro Stati membri (Germania, Regno Unito, Francia e Italia). A causa delle loro dimensioni e conformemente al metodo seguito per le precedenti inchieste concernenti i cuscinetti a sfere o a rulli, questi mercati sono stati considerati rappresentativi della situazione in tutta la Comunità. Sulla base di questo esame, è stata accertata l'esistenza di un margine di sottoquotazione per le importazioni giapponesi, come era stato stabilito nel regolamento (CEE) n. 2685/90 (considerandi 35 e 36). Tuttavia non si è ritenuto opportuno trarre conclusioni da questa analisi dato che le imprese giapponesi in questione vendono soltanto un numero limitato di tipi identici o simili a quelli fabbricati dai produttori comunitari in quantitativi sufficienti per un confronto significativo con i produttori comunitari. In tali circostanze, come nel regolamento (CEE) n. 2685/90, non sono stati definiti margini di sottoquotazione distinti per ciascuna società interessata.

Situazione dell'industria comunitaria

Vendite e quote di mercato

(23) Le vendite dei cuscinetti a sfere fabbricati nella Comunità dall'industria comunitaria sono aumentate da 81,6 a 103,1 milioni di unità tra il 1991 e il periodo dell'inchiesta, con una percentuale del 26,2 %. Nello stesso periodo la quota di mercato dell'industria comunitaria è diminuita dal 21,1 al 19,2 %.

Prezzi

(24) Secondo l'industria comunitaria la sottoquotazione o le offerte a prezzi inferiori da parte degli esportatori giapponesi hanno esercitato una pressione sui prezzi, costringendo i produttori comunitari di cuscinetti a sfere a ridurre i prezzi praticati per difendere le rispettive quote di mercato, con notevoli perdite finanziarie. Secondo l'industria comunitaria, la sottoquotazione ha impedito gli aumenti dei prezzi durante il 1994, in un periodo di ripresa dopo la recessione.

(25) Per quanto riguarda l'andamento dei prezzi nella Comunità tra il 1991 e la fine del periodo dell'inchiesta (1994) applicati per i cuscinetti a sfere venduti dai produttori comunitari, la situazione è stata esaminata in modo particolareggiato per categoria di clienti in Germania, nel Regno Unito, in Francia e in Italia, per i tipi di prodotti il cui fatturato rappresentava il 50 % del fatturato totale nella Comunità. È stato in tal modo accertato che tra il 1991 e il 1994 i prezzi sono diminuiti mediamente del 3,9 % (per le vendite a tutte le categorie di acquirenti). Tra il 1993 e il 1994 i prezzi sono tuttavia aumentati dell'1,4 %. Se si considerano le categorie di acquirenti, per quanto riguarda le vendite alle grandi imprese industriali, che rappresentano la maggioranza del fatturato totale dei produttori comunitari, il calo tra il 1991 e il 1994 è stato del 4,2 % ed i prezzi sono aumentati dell'1,7 % tra il 1993 e il 1994. Per quanto riguarda le vendite ai distributori, si è registrata una diminuzione dei prezzi del 3,1 % tra il 1991 e il 1994 e dello 0,4 % tra il 1993 e il 1994.

(26) Dato che il volume delle vendite dell'industria comunitaria è aumentato, con la conseguente riduzione dei costi di produzione, l'industria comunitaria ha beneficiato di prezzi relativamente stabili. In ogni caso, la limitata sottoquotazione dei prezzi non dovrebbe aver esercitato una pressione sui prezzi per quanto riguarda l'industria comunitaria. A sostegno di questa conclusione, la Commissione ha accertato che la media ponderata dei prezzi dei cuscinetti a sfere originari del Giappone venduti nella Comunità è sensibilmente aumentata durante il periodo preso in esame ai fini dell'accertamento del pregiudizio.

Redditività

(27) Secondo l'industria comunitaria la sottoquotazione e il conseguente andamento dei prezzi hanno avuto effetti significativi sui risultati finanziari. Tuttavia, dall'analisi dei dati presentati dai produttori comunitari nel quadro del riesame in questione emerge che, contrariamente a quanto affermato, la redditività specifica riguardante il prodotto sotto inchiesta, al netto di proventi o di elementi di costo straordinari, è passata da un profitto dall'1 % nel 1991 ad un profitto del 13 % nel 1994, mettendo quindi in evidenza un netto miglioramento.

Produzione, impianti ed utilizzazione degli impianti

(28) Tra il 1991 ed il 1994, la produzione dell'industria comunitaria è aumentata da 93 a 135 milioni di unità, ossia del 45 %. Nello stesso periodo la capacità di produzione dell'industria comunitaria, in tonnellate, è aumentata dello 0,5 % e l'utilizzazione degli impianti, sempre in tonnellate, è aumentata dal 74,9 % all'85,8 %.

Occupazione

(29) Tra il 1991 e il periodo dell'inchiesta, l'occupazione nell'industria comunitaria è stata caratterizzata da un calo del numero di addetti da 1 418 a 1 177, corrispondente a una diminuzione del 17 %. Va sottolineato che l'inchiesta ha evidenziato che, nel periodo in esame, la maggior parte dei produttori comunitari aveva avviato importanti azioni di ristrutturazione per aumentare la produttività in termini generali. Alla luce delle dichiarazioni pubbliche dei principali produttori comunitari, si ritiene che la ristrutturazione sia stata necessaria per superare le carenze strutturali ed aumentare la produttività a lungo termine. Dal confronto dell'evoluzione della capacità, dell'utilizzo degli impianti e della produzione emerge che gli obiettivi sono stati raggiunti, come è confermato dall'aumento della redditività.

Conclusioni relative al pregiudizio

(30) Dall'analisi effettuata risulta che i fattori di pregiudizio, quali redditività, produzione, capacità, utilizzazione degli impianti e vendite dell'industria comunitaria, hanno avuto un andamento positivo, mentre l'occupazione è diminuita. Per quanto riguarda la redditività, i risultati dell'industria comunitaria sono conformi o in alcuni casi superiori agli obiettivi interni fissati da alcuni tra i principali produttori comunitari. Si può quindi concludere che l'industria comunitaria non ha incontrato difficoltà di carattere economico e finanziario.

E. **NESSO DI CASUALITÀ**

(31) L'industria comunitaria ha affermato che le importazioni originarie del Giappone hanno avuto un impatto pregiudizievole sui suoi risultati, sostenendo che questi sarebbero stati migliori se non fosse stata costretta a ridurre i prezzi per far fronte alla concorrenza dei prezzi applicati dagli esportatori giapponesi.

(32) In conformità del regolamento (CE) n. 384/96, la Commissione ha quindi esaminato se il volume ed i prezzi delle importazioni in questione fossero responsabili della situazione dell'industria comunitaria e se avessero avuto un'incidenza tale da poter essere considerata grave, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 384/96. Nel quadro dell'inchiesta, si è cercato di evitare che l'incidenza di altri fattori fosse attribuita alle importazioni in questione.

(33) A questo proposito, in primo luogo, l'analisi dettagliata dei prezzi applicati dai produttori comunitari durante il periodo in esame, di cui ai punti precedenti, dimostra che le importazioni in questione non hanno avuto effetti sostanziali sui prezzi applicati dai produttori comunitari e quindi sui risultati finanziari di questi ultimi, né sugli altri fattori succitati.

(34) In secondo luogo, va ricordato che le importazioni originarie del Giappone sono diminuite in termini assoluti e in termini di quote di mercato durante il periodo in esame. Anche se la quota di mercato dell'industria comunitaria è diminuita, in termini percentuali il calo della quota di mercato delle importazioni dal Giappone era ancora più consistente. Si può quindi concludere che, contrariamente alle affermazioni dell'industria comunitaria, essa non ha perduto quote di mercato a causa delle importazioni giapponesi.

(35) In terzo luogo, tutto il periodo dell'inchiesta è stato caratterizzato da consistenti importazioni originarie di altri paesi, la cui quota di mercato è aumentata dal 51,65 % nel 1991 al 63,68 % nel 1994.

(36) In quarto luogo, la quota delle imprese giapponesi che producono nella Comunità, collegate agli esportatori interessati dal presente procedimento, è rimasta elevata in tutto il periodo, con una flessione dal 12,2 % nel 1991 al 10,2 % nel 1994.

(37) In quinto luogo l'industria comunitaria ha sostenuto che, danneggiata dalle pratiche di dumping del passato, essa non era stata in grado, in un periodo di ripresa economica, di far fronte alla domanda degli acquirenti e che per poter investire in nuovi impianti essa avrebbe dovuto ottenere un utile sulle vendite notevolmente superiore a quello ottenuto durante l'inchiesta. Tuttavia, la Commissione ritiene che la riduzione dei costi sia una

pratica aziendale normale, tanto più in un periodo di recessione economica. D'altro canto, in un mercato in espansione è normale che le imprese aumentino la capacità, finanziando l'aumento con le risorse finanziarie normali. Di conseguenza la limitazione della capacità non deve essere attribuita alle importazioni in questione.

(38) Infine, per quanto riguarda il calo dell'occupazione, va sottolineato che durante il periodo dell'inchiesta è emerso che la maggior parte dei produttori comunitari durante il periodo in esame aveva attuato programmi di ristrutturazione per aumentare la produttività in termini generali. In seguito a dichiarazioni pubbliche dei principali produttori comunitari, si ritiene che la ristrutturazione sia stata necessaria per superare alcune carenze strutturali ed aumentare la produttività a lungo termine. Dall'esame dell'evoluzione della capacità, dell'utilizzo degli impianti e della produzione emerge che gli obiettivi sono stati raggiunti, come è dimostrato dall'aumento della redditività.

Conclusioni relative alla causalità

(39) Alla luce delle risultanze suesposte, è stato concluso che le importazioni in questione, considerate isolatamente, non hanno avuto un impatto notevole sulla situazione dell'industria comunitaria e di conseguenza vengono respinte le affermazioni esposte nella domanda di riesame intermedio presentata dall'industria comunitaria, secondo la quale le misure in vigore erano insufficienti per compensare l'aumentato pregiudizio. Il fatto che l'industria comunitaria non abbia ottenuto risultati migliori può dipendere piuttosto dalle importazioni di altri paesi terzi e dalla produzione giapponese nella Comunità.

F. CIRCOSTANZE DI CUI ALL'ARTICOLO 11, PARAGRAFO 2 DEL REGOLAMENTO (CE) n. 384/96

(40) Il periodo quinquennale di cui all'articolo 11, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CE) n. 384/96 è scaduto nel settembre 1995. In virtù dell'articolo 11, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 384/96, il presente riesame intermedio dovrebbe quindi vertere anche sulle circostanze di cui all'articolo 11, paragrafo 2, dello stesso regolamento. A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, primo comma le misure di antidumping definitive scadono dopo cinque anni dalla data in cui sono state istituite oppure dopo cinque anni dalla data della conclusione dell'ultimo riesame relativo al dumping e al pregiudizio, salvo che nel corso di un riesame non sia stabilito che la scadenza di dette misure implica il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio. A norma del secondo comma di tale paragrafo questa probabilità può essere rivelata, tra l'altro, da elementi di prova del fatto che l'eliminazione del pregiudizio sia dovuta in parte o integralmente all'applicazione delle misure oppure che, alla luce della situazione degli esportatori o delle condizioni del mercato, siano prevedibili nuove pratiche di dumping arrecanti pregiudizio.

(41) Come dimostrato sopra, i fatti accertati indicano che le misure oggetto del riesame hanno ridotto l'impatto pregiudizievole delle importazioni in questione al di sotto del livello del grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 384/96.

(42) Secondo l'industria comunitaria, se le misure in vigore dovessero scadere, il grave pregiudizio provocato dalle importazioni in questione persisterebbe. L'industria comunitaria basa le sue argomentazioni su alcune considerazioni. In primo luogo essa ha affermato che le importazioni originarie del Giappone sono aumentate, in termini assoluti, dopo il periodo dell'inchiesta, causando l'ulteriore sottoquotazione o la diminuzione dei prezzi. Nonostante i dati presentati dall'industria comunitaria, non è possibile concludere sulla base dei fatti disponibili che un eventuale aumento del volume delle importazioni modificherebbe l'andamento delle quote di mercato ed i prezzi dell'industria comunitaria in misura considerevole. In secondo luogo, l'industria comunitaria ha sostenuto che le importazioni continuerebbero ad avere un impatto negativo, nonostante la loro quota di mercato relativamente bassa e le quote di mercato significative dei produttori giapponesi situati nella Comunità. A questo proposito va ricordato anzitutto che la quota di mercato delle importazioni giapponesi è costantemente diminuita, che le importazioni da altri paesi terzi sono in aumento e infine che la quota di mercato delle imprese produttrici giapponesi con sede nella Comunità è stabile e significativa.

(43) In considerazione dell'andamento degli indicatori economici e della conclusione suesposta secondo la quale l'impatto delle importazioni dal Giappone sulla situazione dell'industria comunitaria durante il periodo dell'inchiesta non è stato sostanziale e che l'industria comunitaria si è ripresa dalle pratiche di dumping del passato, la Commissione ritiene improbabile che la scadenza delle misure antidumping attualmente in vigore implichi il rischio della reiterazione di un grave pregiudizio.

(44) Per quanto riguarda gli esportatori, le statistiche ufficiali indicano che la capacità di produzione di cuscinetti a sfere in Giappone è rimasta stabile dal 1990 fino al 1994 ed è aumentata in seguito grazie alla ripresa della domanda a livello mondiale. Queste circostanze confermano la conclusione della Commissione.

(45) Per quanto riguarda le condizioni del mercato è necessario ribadire che la situazione dell'industria comunitaria durante il 1994 ha registrato una ripresa significativa nell'ambito del mercato dei cuscinetti a sfere con un aumento della redditività. Questa ripresa si è confermata e ha avuto un'ulteriore espansione dopo il periodo dell'inchiesta, come illustrano i risultati generali dei principali produttori comunitari pubblicati per il 1995. È improbabile che questa situazione si modifichi in seguito alla scadenza delle misure in vigore.

G. DUMPING

(46) Alla luce di tale conclusione, la Commissione non ha ritenuto necessario esaminare se le importazioni in questione fossero oggetto di dumping e, in caso affermativo, se il margine di dumping fosse aumentato, dato che i risultati non sarebbero stati pertinenti per quanto riguarda l'analisi effettuata e non avrebbero quindi modificato le conclusioni.

H. CONCLUSIONI

(47) In considerazione di tali risultanze a alla luce dell'esito del riesame intermedio delle misure antidumping in vigore per quanto riguarda le importazioni di cuscinetti a sfere originari del Giappone, il procedimento antidumping concernente le importazioni in questione dovrebbe essere chiuso ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 384/96 e le misure antidumping attualmente in vigore devono scadere ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 dello stesso regolamento.

(48) La Commissione ha comunicato i risultati alle parti interessate, compresa l'industria comunitaria. Dopo essere stati informati dalla Commissione dei fatti, delle risultanze e delle conclusioni esposti nei punti precedenti, i rappresentanti dell'industria comunitaria hanno comunicato altre osservazioni, per iscritto e oralmente, concernenti l'impatto delle importazioni giapponesi in questione sull'industria comunitaria. La Commissione ha esaminato queste osservazioni, ma ha concluso che esse non modificavano le sue conclusioni. Alcuni Stati membri hanno sollevato obiezioni nei confronti di questa decisione in sede di comitato consultivo. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96, la Commissione ha presentato al Consiglio una relazione sull'esito delle consultazioni, proponendo al contempo di chiudere il riesame intermedio e di lasciar scadere le misure in vigore. Visto che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, non ha deciso diversamente entro un mese, il procedimento può essere chiuso,

DECIDE:

Articolo 1

È chiuso il procedimento antidumping concernente le importazioni di cuscinetti a sfere di un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 30 mm, di cui al codice NC 8482 10 10, originari del Giappone, e le misure antidumping in vigore concernenti queste importazioni scadono.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1997.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente